

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUSTIZIA (II) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	18
DIFESA (IV) .....	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	38
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	61
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	73
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	83
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	88
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	90

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento cinque Stelle</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Lega Nord e delle Autonomie</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 8 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 12.40.**

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.**

**Atto n. 415.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Guerini, ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che i gruppi Movimento Cinque Stelle e Lega Nord e Autonomie hanno presentato, rispettivamente, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*) e una proposta alternativa di parere favorevole con alcune condizioni (*vedi allegato 3*). Fa presente, inoltre, che sono pervenute al relatore alcune osservazioni da parte del deputato Chiarelli, che propone di modificare l'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto legislativo in titolo, relativo alle incompatibilità, nel senso di prevedere che, oltre ai professionisti individuati ai sensi della lettera e) del medesimo comma 1, siano incompatibili con le funzioni di magistrato onorario anche i professionisti che svolgono abitualmente attività avversa

ai soggetti imprenditoriali di cui alla lettera e) già richiamata.

Ricorda, in fine, che le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione qualora approvata la nuova proposta di parere del relatore.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere, precisando che la stessa è stata predisposta anche tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati dai gruppi parlamentari, oltre che dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, richiama integralmente le considerazioni da lui espresse nel corso della seduta del 30 maggio scorso, dedicata all'audizione di rappresentanti di diverse associazioni di magistrati onorari.

In proposito, rammenta come, in quella sede, fosse emerso il grido di allarme dei magistrati onorari rispetto ad uno schema di decreto legislativo che, ove approvato senza i necessari correttivi, determinerebbe un sensibile peggioramento del « sistema giustizia », come, peraltro, ben evidenziato anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro, e da numerosi altri organi di vertice degli uffici giudiziari. Invita, quindi, il Governo e la maggioranza ad avviare sul tema una più approfondita riflessione, al fine di evitare che la riforma in discussione, che presenta manifesti profili di criticità, non rappresenti un'occasione persa per rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo parlamentare, pur apprezzando lo sforzo del relatore, del quale ritiene condivisibili alcune considerazioni, osserva come il Governo non sia, comunque, obbligato a conformarsi al parere della Commissione. Per tali ragioni, ritiene, quindi, che la Commissione stessa debba esprimere sul provvedimento in di-

scussione parere contrario, tanto più che la stessa legge delega contiene, a suo avviso, evidenti errori di impostazione, non tenendo conto del lavoro effettivamente svolto dai giudici di pace, dai giudici onorari di tribunale e dai vice procuratori onorari. Quanto all'indennità spettante ai magistrati onorari prevista dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo, osserva come la stessa appaia del tutto irrisoria a fronte dell'attività svolta da tale categoria di magistrati. Ciò premesso, nell'evidenziare come il provvedimento in titolo sia, di fatto, destinato ad aggravare i problemi del « sistema giustizia », ribadisce la necessità che la Commissione esprima sullo stesso parere contrario.

Giulia SARTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, chiede che sia acquisito agli atti della Commissione il parere del Consiglio superiore della Magistratura sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel sottolineare l'autonomia del Parlamento rispetto al Consiglio superiore della Magistratura, organo preposto ad altre funzioni istituzionali, fa notare, in ogni caso, come siano state acquisite dalla Commissione sia le osservazioni dei capi degli uffici giudiziari, sia quelle trasmesse dalle associazioni di categoria, tra le quali, in particolare, il Movimento per la riforma della magistratura onoraria « 6 luglio ». Evidenzia, inoltre, come molti dei rilievi e delle osservazioni formulate da tali categorie di soggetti siano stati recepiti dal relatore nella formulazione della proposta all'esame della Commissione. Precisa, infine, che il parere del Consiglio superiore della Magistratura, non è ancora stato espresso, essendo tuttora in corso l'attività istruttoria del predetto organo sullo schema di decreto in discussione.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), pur manifestando apprezzamento per la condizione di cui alla lettera m) della nuova proposta di parere del relatore, che

prevede che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, osserva, tuttavia, come non sia stata data alcuna attuazione all'ordine del giorno, accolto dal Governo nella seduta del 28 aprile 2016, che impegnava lo stesso Esecutivo a riconoscere per i magistrati onorari una retribuzione lorda annua non inferiore a 36 mila euro. A tale riguardo, sottolinea, infatti, come la misura delle indennità di cui all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in titolo non sia affatto adeguata a garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso. Per tali ragioni, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo parlamentare sulla nuova proposta di parere del relatore.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), pur prendendo atto dello sforzo del relatore per migliorare il provvedimento all'esame della Commissione, preannuncia il suo voto contrario sulla nuova proposta di parere del relatore medesimo ritenendo il parere non adeguato alle condivisibili rivendicazioni della magistratura onoraria.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, nell'esprimere il massimo rispetto per le considerazioni testé formulate dai colleghi, ribadisce come la sua nuova proposta di parere, notevolmente articolata e circostanziata, sia stata predisposta tenendo in debito conto anche le osservazioni dei gruppi di opposizione. Ciò premesso, sottolinea come tale proposta, diversamente da quelle alternative dei gruppi di opposizione, sia diretta ad inserire numerosi correttivi ed elementi migliorativi del testo all'esame della Commissione, tra i quali, in particolare, la previsione che i contributi previdenziali siano a carico dello Stato, la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già in servizio oltre le due giornate previste a regime, con conseguente aumento dell'indennità, nonché quella di prevedere, comunque, a regime, un congruo e ragionevole incremento della quota fissa della medesima indennità. Invita, quindi, i colleghi dei

gruppi di opposizione a valutare più attentamente i contenuti della sua nuova proposta di parere.

Andrea COLLETTI (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, ribadisce come il Governo non sia obbligato, nell'attuazione della delega, a conformarsi al parere della Commissione e, quindi, alle condizioni apposte. Per tale motivo non può che esprimersi sullo schema di decreto un parere contrario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il proficuo lavoro svolto, richiama preliminarmente l'attenzione sulla circostanza che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a realizzare una riforma attesa da almeno 20 anni. Evidenzia, inoltre, come il previsto reclutamento di circa 4 mila nuovi magistrati onorari rappresenti una significativa possibilità di formazione e preparazione per giovani avvocati che, ferma restando l'onorarietà dell'incarico, potranno prestare la loro attività presso gli uffici giudiziari. Sottolineando che l'accesso alla magistratura « togata » può avvenire esclusivamente attraverso concorsi pubblici, rileva, quindi, come l'Esecutivo in carica, attraverso l'attuazione della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, abbia finalmente proceduto ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, al fine di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia e di rendere un miglior servizio ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.10.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 8 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara

concluso, secondo quanto già preannunciato, l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso alle ore 16 di lunedì 12 giugno prossimo. Rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a decorrere da lunedì 26 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.  
Atto n. 415.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 415,

rilevato che:

1) lo schema di decreto legislativo in esame completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in particolare, da quando è stato previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;

2) a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale provvedimenti legislativi di proroga dell'incarico di magistrato onorario in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giudici onorari di tribunale (GOT) e i viceprocuratori onorari (VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace (GDP), là dove si prevede, rispettivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni; l'articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale;

3) tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di un'unica figura di magistrato onorario in luogo dell'attuale tripartizione tra GDP, GOT e VPO. L'articolo 1, infatti, prevede un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

4) con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell'incarico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell'impegno richiesto e i criteri di

liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell'ambito della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, all'interno di strutture organizzative, il cosiddetto Ufficio per il processo, costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell'incarico;

5) le audizioni delle associazioni rappresentative dei magistrati onorari, svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, hanno più volte richiamato, in prima istanza, la prospettiva di un'eventuale « stabilizzazione » dei magistrati onorari attualmente in servizio (circa 1.400 GDP, 2.000 GOT e 1.800 VPO) che svolgono le loro funzioni da molti anni in forza dei richiamati provvedimenti annuali di proroga di durata dell'incarico, ritenendo che tali proroghe abbiano determinato un incardinamento di fatto negli uffici giudiziari al quale debba ora seguire un conseguente riconoscimento giuridico;

6) il Consiglio di Stato, su espressa richiesta del Ministro della giustizia, ha espresso in data 23 marzo 2017, un parere, sulla specifica questione della stabilizzazione, chiarendo, sulla base dei principi costituzionali e degli stessi principi di delega, che debba conclusivamente negarsi che sussistano margini d'intervento per qualunque forma di stabilizzazione della Magistratura onoraria in sede di attuazione della legge, in deroga al principio del pubblico concorso. Il Consiglio di Stato ha ribadito che « nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati la professionalizzazione del giudice onorario prorogato appare preclusa in via assoluta

in quanto verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell'ordine giudiziario e ciò vale sia per il collocamento nei ruoli dei giudici togati che per l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di giudice onorario »;

7) come ciascuna riforma strutturale, anche quella in esame potrebbe presentare delle criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. Appare, ad esempio, estremamente delicata la fase del reclutamento, entro il 2022, di circa 4000 nuovi magistrati onorari (in aggiunta a quelli già in servizio), con un compito sicuramente impegnativo sotto il profilo organizzativo per il Consiglio Superiore della Magistratura. Non è peraltro condivisibile la proposta avanzata nel corso della richiamata indagine conoscitiva da alcune associazioni rappresentative di magistrati onorari, secondo le quali, a fronte di una impossibilità di procedere ad una rapida immissione di un numero così elevato di magistrati onorari in breve tempo (4 anni!), « si dovrebbe prevedere il contingentamento degli ingressi dei magistrati onorari, individuati nella misura corrispondente ai magistrati onorari in servizio che cessano dall'incarico nel corso degli anni per raggiungimento dei limiti di età con la possibilità di impiegare il magistrato onorario nella misura di un terzo, due terzi o il medesimo impegno rispetto a quanto previsto per il magistrato togato di riferimento, con conseguente mantenimento, raddoppio o triplicarsi delle indennità previste nell'articolo 23 dello schema di decreto ». Questa soluzione finirebbe, in realtà, per minare la portata della riforma, in quanto limiterebbe fortemente il numero dei nuovi magistrati onorari che entrerebbero in servizio, che entro il 2022 non sarebbero 4000 (in aggiunta a quelli già in servizio), ma solo 356, essendo questo il totale dei magistrati onorari che saranno cessati dal servizio per quella data; mentre solo 693 al 2025. Occorre fare in proposito anche considerazioni di natura occupazionale che non possono essere messe in secondo piano, in quanto l'accesso alla magistratura onoraria potrà



costituire una significativa possibilità di formazione e preparazione qualificata e professionale (a tempo e non esclusiva) negli uffici giudiziari anche per giovani avvocati. Tale proposta, comunque, può essere meritevole di attenzione nella parte in cui prevede per il secondo quadriennio l'incremento dell'utilizzazione dei magistrati onorari già in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

8) lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (articolo 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (articoli 27 e seguenti). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

9) per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex articoli 186-*bis* e 423, comma 1, del codice di procedura civile « e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive ».

A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

10) in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 11.00 a 2500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice

di pace nelle cause relative a beni mobili da euro 5000,00 sino ad euro 30.000; *d*) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da euro 20.000 ad euro 50.000; *e*) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della « minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria », le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che « si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 del codice di procedura civile); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comu-

nione [affidate in parte sempre al giudice di pace (articoli 1105, 1107 e 1109 del codice civile) – con la giustificazione, quanto alle azioni *ex* articoli 1107 e 1109 del codice civile, che si tratterebbe « di procedimenti contenziosi di regola meno complessi delle corrispondenti azioni in materia di condominio » (relazione illustrativa) –, per altra parte al giudice di pace se di valore inferiore alla soglia ricordata (articoli 1111-1116), per altra parte sempre al tribunale (articoli 1110 del codice civile)], di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a euro 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

11) per quanto attiene alla materia penale l'articolo 29 amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

12) l'articolo 28 prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (articolo 1, comma 1, lett. *p*) l'articolo 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella dell'articolo 2, comma 15, lettera *b*), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, con-

notati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del regio decreto n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale;

13) nel corso delle audizioni sono state avanzate richieste in merito all'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, ritenendo che non sia congrua. Anche a tale proposito è opportuno richiamare il già citato parere del Consiglio di Stato nella parte in cui fa riferimento alla natura onoraria del rapporto che lega il giudice onorario con l'amministrazione dello Stato, dalla quale deriva l'intrinseca temporaneità e non esclusività dell'incarico. « La nomina dà luogo a un rapporto di servizio, ma non ad un rapporto di lavoro esclusivo; viene, di fatti, assicurata la compatibilità tra lo svolgimento dell'incarico onorario e di altre attività professionali o lavorative. Lo schema di decreto disciplina i compensi, delineando per essi un quadro omogeneo e, al contempo, declinando criteri di determinazione in misura differenziata, a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. L'indennità è articolata in una componente fissa e in una parte variabile, riconosciuta in caso di raggiungimento di obiettivi predeterminati dal capo dell'ufficio sulla base di criteri generali fissati dal CSM ». Fermi restando questi principi, un eventuale incremento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata positivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante individuazione di adeguata copertura finanziaria;

14) anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente, non appare condivisibile la scelta di porre l'intero onere contributivo (*ex* articolo 23, comma 2, e 25, comma 3) a carico del magistrato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale to-

talmente a carico di quest'ultimo, in ragione della natura onoraria del rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa europea, per cui appare opportuno attribuire l'onore dell'aliquota contributiva interamente a carico dello Stato;

15) suscita perplessità, come evidenziato da quasi tutte le associazioni di categoria audite, la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l'esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto;

16) condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell'onorarietà dell'incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione degli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

17) con riferimento all'istituzione degli uffici dei vice procuratori onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture organizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribunale, denominate Uffici per il processo;

18) sono condivisibili le osservazioni dell'Associazione Dirigenti amministrative in merito all'esigenza che il sistema giudiziario italiano veda rinforzate gli organici delle cancellerie e delle segreterie, mediante il completamento di un procedimento amministrativo legislativo già iniziato. Le vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario dovranno essere colmate con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Sono altresì condivise le perplessità relative alla formulazione dell'articolo 8 laddove si prevede che il presidente del tribunale,

con riferimento all'ufficio del giudice di pace, « sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari » ed « esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. », in quanto sia il termine sorveglianza che la nozione di dirigente, riferito al capo dell'ufficio giudiziario, non appaiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell'articolo 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola « capo dell'Ufficio » alla parola « dirigente » e eliminata la frase « e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: « Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma »;

*b)* all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all'« ufficio per il processo »;

*c)* all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera *f)*, relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;

*d)* all'articolo 6, relativo all'ammisione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: « 8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti »;

*e)* all'articolo 8, comma 1, la parola « dirigente » sia sostituita dalla seguente « capo dell'Ufficio » e le parole « e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari » siano soppresse;

*f)* all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola « stabilire » con la parola « indicare »;

*g)* all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: « ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento » e, al medesimo comma, alla lettera *a)*, dopo le parole « volontaria giurisdizione » si aggiungano le seguenti « fatta eccezione per quelli in materia di famiglia », sia soppressa la lettera *b)*;

*h)* all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera *a)*;

*i)* all'articolo 11, comma 6, lettera *b)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di giudice per l'udienza preliminare »;

*j)* all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera *c)*, n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;

*k)* sia soppresso l'articolo 28 e, conseguentemente, la relativa disposizione transitoria all'articolo 33, comma 4;

*l)* sia soppresso l'articolo 29;

*m)* all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da « comprensiva « ad « assistenziali » e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;

n) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole « sul lavoro » aggiungere le parole « nonché di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale »;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

2) valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

3) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.  
Atto n. 415.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 415,

rilevato che:

in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, sono stati auditi: l'Associazione nazionale magistrati, Consiglio nazionale forense, l'Associazione dirigenti giustizia, l'Organismo congressuale forense, associazioni di magistrati onorari e Confedilizia nonché il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), un consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF), un rappresentante dell'Organismo congressuale forense (OCF), il presidente dell'Associazione dirigenti giustizia e dirigente del Tribunale di Milano e un componente del direttivo dell'Associazione dirigenti giustizia e dirigente della Corte d'Appello di Roma;

non si può non constatare che molte delle criticità già sollevate durante l'esame della stessa legge delega sono state opportunamente sottolineate dai rappresentanti di categoria e dagli operatori del diritto in fase di indagine conoscitiva. Si ritiene che il fatto stesso che in Italia si sia fatto ricorso all'uso della magistratura onoraria sia il risultato una eccezione al regime costituzionale del « giusto processo » e del giudice naturale, terzo ed

imparziale. Figure quali quelle dei Got e Vpo, pertanto, non dovrebbero trovare spazio nel nostro ordinamento, soprattutto in un tale regime di precarietà;

nell'ottica dell'ufficio del processo gli attuali Got e Vpo si ritiene che dovrebbero diventare, previo concorso pubblico, dei veri e propri funzionari pubblici di carriera che aiutino, all'interno del medesimo ufficio, i magistrati togati nello studio e nella gestione delle cause;

partendo da siffatta premessa, dunque, si dovrebbero avere futuri funzionari/cancellieri che aiuteranno il giudice monocratico civile e penale (uno per ogni giudice), il Pm (uno per ogni Pm) ed i giudici di Corte d'Appello (uno per ogni giudice);

anche la normativa dei giudici di pace, di cui alla presente riforma, è manchevole. Attualmente essi scontano troppe competenze. Sono state i magistrati stessi, anche quelli togati a rilevare che un « allargamento » delle competenze, è contrario alla natura stessa del Giudice di pace da intendersi quale magistrato onorario;

preme, in ogni caso, sottolineare, invitando così il Governo ad una più attenta analisi del provvedimento stesso, dei rischi connessi ad alcune delle disposizioni che vengono introdotte, visto che tra l'altro tale atto non è emendabile;

entro il 2022, di circa 4000 nuovi magistrati onorari (in aggiunta a quelli già

in servizio) nonché per « la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive, nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione » e la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. In quanto, eccessivamente restrittiva ai fini dell'eventuale « esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto »;

in merito all'ampliamento delle competenze dei Gdp quali quelle in materia condominiale (attribuita in modo esclusivo), tavolo, successiva sulle azioni possessorie. Si tratta di materie di particolare complessità e che, a nostro avviso, come ad avviso di molti auditi, richiedono studi approfonditi che mal si conciliano con la figura stessa che si va a prevedere. Per quanto attiene alla attribuzione in via esclusiva delle « controversie in materia condominiale » si potrebbe prospettare la soluzione proposta da alcuni auditi che hanno suggerito quale strada percorribile l'attribuzione « limitata ai soli giudizi (e procedimenti di volontaria giurisdizione) connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria » come è stato previsto dalla legge delega in materia di comunione. Si ribadisce la necessità, già nel parere del relatore, che lo schema di decreto legislativo escluda il trasferimento ai giudici di pace della competenza in merito ai diritti reali e alla comunione, poiché che si tratta di materie che comportano, questioni di diritto complesse a prescindere dal valore. Ugualmente tale ragionamento si adatta alla materia condominiale. Come noto, infatti, il condominio costituisce una *species* rispetto al *genus* comunione. Inoltre, molte delle controversie tra condòmini sono incentrate proprio sulle questioni relative all'uso dei beni comuni e devono

essere definite sulla base di questa norma, che appartiene alla disciplina della comunione e non a quella specifica del condominio. Tali aspetti, inoltre, possono avere anche grande complessità con riguardo alle questioni giuridiche che ne sono oggetto tanto che negli ultimissimi anni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute ripetutamente in materia, a testimonianza della delicatezza e della complessità sul piano giuridico delle questioni in discussione. Infine, si ritiene non sia una valida soluzione neppure prevedere un regime transitorio ad hoc per l'attribuzione di dette competenze;

appare, poi, poco chiara la modalità di calcolo del compenso spettante, come è stato più volte sottolineato in fase di indagini conoscitive. Si rileva che aumentano le competenze del giudice onorario così come la pianta organica eppure si limita il loro impiego a soli due giorni alla settimana complessivi. I due gironi complessivi poi non è chiaro se facciano riferimento al numero di udienze settimanali o dei giorni lavorativi. La finalità, comunque, malcelata, sembra essere soltanto quella di eludere la normativa europea, al fine di aggirare tutte le tutele proprie del lavoratore, mascherando il loro apporto come occasionale. Il calcolo del netto dell'indennità alla luce di quanto si debba corrispondere alle casse di previdenza e alla eventuale IVA da versare e l'incompatibilità stringente prevista con la professione forense, non compensata da un trattamento che consenta almeno la sopravvivenza lascia pensare ad una retribuzione, per come sembra prospettata, ai limiti della sopravvivenza;

gli auditi hanno evidenziato il mancato richiamo alle disposizioni in ordine agli aspetti disciplinari e ai trasferimenti, i cui principi erano già previsti dalla legge delega;

esprime

PARERE CONTRARIO

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.  
Atto n. 415.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI DEL GRUPPO LEGA NORD E DELLE AUTONOMIE**

La Commissione Giustizia,  
premessi che:

il provvedimento non tiene in alcun conto né delle esigenze di funzionamento degli uffici né della situazione dei magistrati onorari in servizio, che ormai da decenni hanno svolto in modo esclusivo le funzioni giudiziarie creando un incardimento di fatto negli uffici giudiziari;

è stata gravemente sottovalutata la situazione – denunciata dai capi degli uffici giudiziari e dagli stessi magistrati onorari – che verrebbe a determinarsi a fronte della non attuazione dell'illusoria immissione nelle funzioni di 4000 magistrati di nuova nomina negli uffici giudiziari entro il 2022;

non è stato considerato altresì che gli uffici giudiziari ed il consiglio superiore della magistratura non sono in grado di gestire un numero così elevato di tirocinanti (almeno 8000 pari al doppio dei posti messi a concorso), proprio in considerazione del fatto che i medesimi uffici non possono dedicarsi unicamente alla selezione dei nuovi magistrati onorari, bensì debbono occuparsi dell'esercizio della giurisdizione.

non prevedere quale *condicio sine qua non* il maggiore utilizzo dei magistrati onorari in servizio, non vuol dire altro che dare un alibi al Governo per disinteressarsi del problema scaricando così sui capi degli uffici l'annuncio insuccesso di questa riforma;

non si è tenuto, inoltre, in alcun conto l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo cui, per un magistrato una adeguata retribuzione non costituisce unicamente attuazione dei principi di ogni lavoratore di cui all'articolo 36 della Costituzione, bensì una garanzia per l'autonomia della magistratura di fronte alle pressioni provenienti da altri poteri;

la Corte Costituzionale, infatti, ha affermato, in più occasioni, come la retribuzione dei magistrati riguarda « un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza » [cfr. Corte Cost. n. 1/1978 e Corte Cost. n. 42/93] ed ha sottolineato che tale aspetto è fondamentale « in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri ».

Questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante;

in particolare, il CSM ha ribadito l'importanza della retribuzione precisando che « il diritto alla percezione delle indennità da parte del magistrato onorario, nonché le modalità concrete attraverso le quali si procede alla loro corresponsione costituiscono elemento integrante per garantire l'indipendenza della funzione giurisdizionale, come rilevato nella sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, secondo la quale, le componenti, anche indennitarie del trattamento economico dei magistrati, sono collegate ai principi di



autonomia ed indipendenza della Magistratura, con la conseguenza che la loro riduzione determinerebbe un *vulnus* della Costituzione» [Delibera CSM Prot. n. P7999/2015 del 23.04.2015];

tali principi, sono valevoli non soltanto per la magistratura professionale, ma anche per quella onoraria, perché sono posti non a tutela di una determinata categoria di persone ma dell'intera giurisdizione, quale espressione del principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge;

individuare, peraltro, come compenso fisso per i magistrati onorari la misura di euro 16.140,00 lordi annui vuole dire negare i predetti principi e negare il principio costituzionale di uguaglianza di fronte alla legge;

all'uopo si ricorda che nella seduta n. 615 di giovedì 28 aprile 2016 sono state approvate, con parere favorevole del Governo, le raccomandazioni n. 9/3672/8 a firma dei deputati Tartaglione, Giuseppe Guerini e Greco e n. 9/3672/17 a firma dei deputati Molteni, Guidesi e Invernizzi che impegnano il Governo per i magistrati onorari ad «una retribuzione annua lorda non inferiore ad Euro 36.000,00»;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che il maggiore impiego della magistratura onoraria in servizio non debba attuarsi unicamente «per» il secondo quadriennio ma «dal» secondo quadriennio e, quindi, per tutti i quadrienni, mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

2) sia previsto, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura

onoraria all'amministrazione della giustizia, a regime, un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

3) sia previsto, in particolare, un limite di impiego al di sotto del quale non può scendersi, ossia la misura di un terzo dell'attività del magistrato togato in servizio (con conseguente aumento, almeno della metà della retribuzione fissa);

4) sia data attuazione alla delega con riferimento alla misura dell'indennità di risultato che nell'articolo 2 comma 13 let. e) della legge delega individuata nella misura compresa tra il 15 per cento ed il 50 per cento di quella fissa, che è stata, invece ridotta, in piena violazione della delega parlamentare nella misura compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento al comma 9 dell'articolo 23 dello schema del decreto delegato;

5) siano eliminate le criticità riguardanti la norma di cui all'articolo 33 comma 9 e 10, il comma 9 perché crea una ulteriore figura di onorari precari non prevista dalla delega, di durata di un solo incarico quadriennale, sanando di fatto, le nomine intervenute successivamente alla entrata in vigore del primo decreto attuativo, sulla base di graduatorie perentorie; il comma 10, perché prevede, ultra delega, la applicazione dei Got negli uffici dei Gdp sin dalla entrata in vigore del secondo decreto attuativo pur permanendo la disparità di trattamento economico tra le due figure. Peraltro, la disparità di trattamento sarebbe comunque sanzionabile qualora i Got applicati al Gdp fossero remunerati come i Gdp, rispetto ai colleghi non applicati. Tale norma sarebbe in linea con la costituzione solo se seguita da altra norma che parificasse il pagamento tra tutti i Got e Gdp, remunerando i primi per le sentenze e provvedimenti depositati.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 ( <i>Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5.**

*(Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, nel ricordare che la Relazione in esame si presenta come un documento particolarmente corposo e complesso nel quale i diversi Ministeri interessati alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento riferiscono in merito ai diversi profili di queste opera-

zioni, segnala che, ai fini della normativa di settore, originariamente delineata dalla legge n. 185 del 1990, rappresentano materiali di armamento quei prodotti che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Evidenzia che la legge n. 185 individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali d'armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

In particolare, sottolinea che tale normativa vieta l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario di materiale d'armamento quando questi contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni assunti dal nostro Paese, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con

altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa.

Ricorda che l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali d'armamento sono, altresì, vietati quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture di armi da parte di Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; quando il Paese destinatario destini al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

Nel segnalare che la legge in esame consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, ricorda che, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico italiano il contenuto della direttiva 2009/43/CE nel corso della precedente legislatura è stato emanato il decreto legislativo n. 105 del 2012, adottato in base alla delega prevista nella legge comunitaria 2010, che ha novellato in più punti la legge n. 185 del 1990.

Sottolinea che l'aggiornamento della legge n. 185 è stato realizzato per adeguare il sistema dei controlli ai cambiamenti intervenuti nel commercio di armi, un settore su cui la globalizzazione ha provocato una serie di profonde trasformazioni a livello europeo e internazionale. Nel ricordare che modifiche alla legge n. 185 erano già intervenute con la legge n. 146 del 2003, che aveva profondamente semplificato gli scambi intracomunitari per i programmi di collaborazione governativa che vedano coinvolti più Stati, segnala che tali modifiche sono intervenute su molte previsioni della legge n. 185 con l'estensione dei controlli a una serie di attività prima non previste, come ad esempio l'intermediazione e la delocalizzazione produttiva. Ricorda che i controlli previsti dalla legge n. 185 del 1990 sono estesi alle armi da fuoco se esportate a forze armate

o di polizia e che sono state introdotte una serie di modifiche sostanziali al trasferimento di materiali d'armamento all'interno dell'Unione europea.

In sostanza, segnala che la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed uno per tutti gli altri Stati. In particolare, mette in evidenza che, ai sensi del nuovo articolo 10-*bis*, il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva.

Segnala che, invece, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della UE. L'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

Evidenzia che i fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati.

Ricorda che, invece, non è sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Segnala che è richiesta autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990. Sottolinea che, inoltre, è salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

Nel quadro degli accordi definiti nell'ambito delle Nazioni Unite, segnala il Trattato sul Commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014, ricordando che tale Trattato è stato ratificato dal nostro Paese – primo tra gli Stati aderenti all'UE – in data 2 aprile 2014 sulla base della legge 4 ottobre 2013, n. 118.

Sottolinea che nel capo II della legge (articoli da 6 a 8) sono individuati i principali organismi di coordinamento e controllo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Nello specifico, evidenzia che l'articolo 7 istituisce presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un comitato consultivo, composto da rappresentanti dello stesso Ministero e da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente. Sottolinea che il comitato ha il compito di esprimere pareri al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli scambi di materiali di armamento.

Nel segnalare che, all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990, rappresenta l'Autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla legge n. 185 del 1990, ricorda che l'attività della UAMA è stata ampiamente illustrata in un'audizione svoltasi presso il Comitato sull'attuazione dell'Agenda 2030 il 22 marzo scorso, promossa dalla sua presidente, deputata Spadoni, nell'ambito dell'indagine, nel contesto dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'attuazione dell'Obiettivo n. 16.

Ricorda che in quella sede il Direttore della UAMA ha delineato il processo di

progressiva europeizzazione dei procedimenti di verifica nazionale sui materiali di armamento, che si basa anche sugli impegni politici assunti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, la PESC ed il complesso dispositivo di verifica e di controllo creato dall'intreccio tra la legislazione nazionale e comunitaria e gli atti di carattere normativo di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, UE, OSCE e dell'Intesa di Wassenaar.

Ricorda, altresì, che il Direttore della UAMA ha opportunamente posto in rilievo che, allorché viene invocata da settori dell'opinione pubblica l'interruzione della vendita di armamenti a Paesi che si ritiene siano in guerra e/o violino i diritti umani, occorre tener conto del quadro nazionale ed internazionale normativo e di coordinamento in cui il nostro Paese si muove.

Nel ricordare che lo stato di conflitto armato e le situazioni di gravi violazioni dei diritti umani non possono essere dichiarati unilateralmente da uno Stato ma vengono accertati innanzitutto dagli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite, rammenta a tale proposito che l'articolo 24 della Carta dell'ONU attribuisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Quanto all'Unione europea, segnala che laddove essa, unitamente al Consiglio d'Europa sul fronte dei diritti umani, come stabilisce la legge n. 185 del 1990, adottasse un dispositivo precettivo internazionale, anche il nostro Paese sarebbe tenuto e ad adeguarsi prontamente ed ovviamente lo farebbe subito.

Sottolinea come il costante monitoraggio e la verifica delle singole situazioni-Paese, uniti alle caratteristiche del sistema autorizzativo delle licenze di movimentazione di materiali d'armamento, consentono alla UAMA di rispondere con prontezza, a fronte di specifici mutamenti nelle situazioni locali e/o nel livello di rischio di un Paese, con il diniego a distanza o la sospensione o la revoca di autorizzazione, ovvero, nel caso di destinazioni sensibili in termini di sicurezza, stabilità interna e regionale, attraverso la prestazione di ade-

guate garanzie sia sull'utilizzatore sia sull'impiego finale dei materiali da esportare.

Venendo ai dati di contesto, in primo luogo segnala che il nostro Paese è riuscito ad uscire dalla crisi del settore, iniziata dopo il picco del 2011 (5,3 miliardi circa) e la decrescita del 2012 (4,2 miliardi) e 2013 (2,1 miliardi) e che sono seguiti un lieve progresso nel 2014 (2,6 miliardi), una forte crescita nel 2015 (7,9 miliardi) ed un ulteriore consolidamento in netto rialzo nel 2016 (14,6 miliardi) in virtù di un contratto pari ad euro 7,3 miliardi circa per 28 *Eurofighter Typhoon*. Ricorda che la Relazione evidenzia come senza tale contratto (un c.d. *major weapons*), le esportazioni del 2016 sarebbero state del 7 per cento inferiori al 2015.

In attesa di avere i dati mondiali del 2016, segnala che vi sono alcuni studi che per il 2015 classificano il nostro Paese terzo per numero di Paesi di destinazione delle vendite, dopo USA e Francia, a dimostrazione di una capacità di penetrazione e flessibilità dell'offerta nazionale all'estero.

Ricorda che l'Italia è stata altresì classificata fra i primi dieci per valore delle esportazioni, caratterizzate sino al 2015 da un insieme di contratti di importi medio-bassi rispetto a quelli dei cosiddetti *major weapons*.

Sottolinea che nel 2016 il valore globale delle licenze di esportazione e di importazione, comprese le licenze per operazioni di intermediazione e quelle globali di progetto e di trasferimento, è stato pari a 15,7 miliardi di euro, registrando un aumento dell'84,9 per cento rispetto all'anno 2015, quando il valore delle licenze è stato di 8,5 miliardi.

Con riguardo alle esportazioni si segnala che su di esse incide la licenza di 7,3 miliardi per la fornitura al Kuwait di 28 aerei da difesa multiruolo di nuova generazione *Eurofighter Typhoon*, che saranno realizzati in Italia.

Ricorda che nel 2016 il valore dei trasferimenti intracomunitari/esportazioni nei Paesi UE/NATO è stato pari al 36,9 per cento del totale (le licenze sono 2.122) e il rimanente 63,1 per cento nei Paesi extra

UE/NATO (le licenze sono 477). Segnala che nel 2015 tali valori sono stati pari rispettivamente al 62,6 per cento e al 37,4 per cento, e nel 2014 al 55,7 per cento e al 44,3 per cento.

Sottolinea che il Kuwait è al primo posto negli scambi con 7,7 miliardi, seguito da 4 Paesi UE (il Regno Unito è secondo con 2,4 miliardi, mentre nel 2015 era primo con 1,3 miliardi).

Segnala che l'Arabia Saudita è sesta con 427 milioni, sempre fra i primi 10 nel quinquennio 2011-15. Inoltre, ricorda che tre Stati (Kuwait, Regno Unito e Germania) sono destinatari di licenze per un valore superiore al miliardo di euro.

Sotto il profilo della ripartizione geopolitica, segnala che l'Africa settentrionale e centro-meridionale sono le principali aree destinatarie delle autorizzazioni alle esportazioni del 2016 con 8,6 miliardi, seguiti dai Paesi UE/NATO con 5 miliardi, l'America settentrionale con 382 milioni (USA 381 milioni), l'Asia con circa 306 milioni, l'America centro-meridionale con circa 148 milioni, l'Africa con 97 milioni, restanti 4 Stati europei membri dell'OSCE con 43 milioni, l'Oceania (Australia) con 36 milioni.

Segnala che le esportazioni relative a programmi/accordi intergovernativi nel 2016 hanno costituito il 17,7 per cento del valore totale, pari ad 2.592.113.461,97 euro (-18,6 per cento sul 2015 con 3.183.205.027,88 euro). Evidenzia che il 98,7 per cento circa del valore è costituito da autorizzazioni verso Paesi NATO-UE (di cui il 63,8 per cento con il Regno Unito), mentre il restante 1,3 per cento circa va riferito grossomodo al solo programma AMX con il Brasile.

Sottolinea che i programmi aeronautici fanno registrare i valori più elevati, anche a causa dei maggiori costi della componentistica rispetto ad altri settori.

Nel segnalare che le 25 aziende più rappresentative hanno un peso del 98,93 per cento sul totale del valore delle licenze di esportazione, con la *Leonardo* al 79,33 per cento, ricorda che, invece, il numero delle autorizzazioni è distribuito fra gli

operatori in modo ben più diffuso (778 licenze alla *Leonardo* su un totale generale di 2.599).

Sotto il profilo finanziario, monitorato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sottolinea che nel corso del 2016 sono state effettuate dagli operatori bancari 14.134 segnalazioni inerenti transazioni bancarie. Evidenzia che dal confronto con i dati del 2015 emerge un aumento di 1.678 segnalazioni, a testimonianza anche del crescente gradimento degli istituti bancari per l'applicativo – utilizzato a partire dal 2015 – e del loro pieno coinvolgimento nell'utilizzarlo.

Ricorda che questo aumento è stato particolarmente significativo per le esportazioni definitive e temporanee di beni e servizi ed oneri accessori collegati. In termini di volume economico, segnala che la somma delle esportazioni e importazioni definitive e temporanee per istituti di credito sono state pari a 3,9 miliardi, con l'aggiunta di 3,5 miliardi di importi accessori segnalati.

Evidenzia che nell'anno 2016, circa il 52 per cento dell'ammontare complessivo movimentato per le sole esportazioni definitive (3,748 miliardi di euro) è stato negoziato da soli tre istituti bancari (Unicredit Spa, *Deutsche Bank*, Barclays Bank).

Tutto ciò premesso, ritiene che l'esame periodico di questa Relazione, auspicabilmente da svolgere congiuntamente alla IV Commissione, possa fornire l'occasione per discutere le grandi scelte strategiche sottese alle operazioni concernenti l'import-export dei materiali d'armamento, inserendo nel quadro del confronto Governo-Parlamento un dibattito che auspica potrà portare all'adozione di un coerente strumento d'indirizzo.

Il viceministro Mario GIRO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI) sottopone all'attenzione della Commissione l'esiguo contributo del Ministero dello sviluppo economico alla voluminosa ed eccessivamente dettagliata Relazione in

titolo, nonché l'assenza di ogni elemento informativo circa attività di controllo svolte o sanzioni applicate in casi pur notori. In particolare, valuta assai grave la carenza di qualunque accenno ad attività riferite a materiali *dual use*, connesse a funzioni di intelligence o, ad esempio, per intercettazioni. È assente nel testo ogni riferimento a esportazioni in Paesi non conformi agli *standard* internazionali in materia di diritti umani che si sono notoriamente verificate nel corso del 2016 e che hanno dato luogo a revoche. Fa riferimento, in particolare, ad un documentario apparso sulla rete televisiva *Al Jazeera*, che ha accertato l'esportazione di materiale *dual use* in Sud Sudan. Esprime, pertanto, il proprio disappunto per l'omissione di importanti casistiche riguardanti il venir meno di autorizzazioni all'esportazione, così come l'aver trascurato un segmento ormai rilevante del commercio internazionale di armamenti quale è il *dual use*. Auspica, conclusivamente, che la Commissione operi con il proprio atto di indirizzo per la presa in carico di queste tematiche.

Eleonora CIMBRO (MDP) esprime a sua volta disappunto per le cifre crescenti del commercio internazionale di armamenti, nonché l'assenza di una organizzazione delle informazioni secondo aree geografiche, oltre che per la discontinuità da parte della Commissione nell'esame della Relazione annuale. Ritiene che una risoluzione possa rappresentare il giusto esito di questo dibattito al fine di riconsiderare il meccanismo autorizzatorio e affinché l'Italia ridefinisca i propri rapporti internazionali con alcuni Paesi critici.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, fa presente ai colleghi intervenuti che l'incremento nelle esportazioni è da ricondurre alla fornitura di *Eurofighter* destinati al Kuwait. Non si tratta pertanto di un incremento *tout court* del commercio di armi ma di un fatto positivo per l'industria italiana, che opera in un sistema competitivo i cui protagonisti sono allo stato altri Paesi europei, in questo caso

soccombenti nella gara internazionale per l'attribuzione della commessa al Kuwait. Si tratta, dunque, di una questione rilevante e positiva per l'economia nazionale. Per quanto concerne i temi della *cybersecurity*, nel preannunciare per i prossimi giorni una iniziativa seminariale organizzata dalla Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, ritiene che nel valutare la Relazione sia necessaria una visione più ampia, che tenga conto delle minacce asimmetriche che hanno colpito alcuni operatori italiani del settore e comporti la valutazione di specifiche cautele.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI) ritiene di conoscere i casi di attacchi cui si riferisce il collega Manciuilli ma precisa che il suo intervento era rivolto a casi di revoche di autorizzazioni, di cui hanno dato conto anche taluni atti di sindacato ispettivo. Ribadisce, pertanto, la grave disparità di trattamento rispetto all'ormai rilevante segmento *dual use*, al punto da non potere considerare esaustiva la Relazione.

Francesco MONACO (PD) concorda con il collega Quintarelli nel ritenere che la prolissità della Relazione sia un ostacolo oggettivo alla piena comprensione di una materia così delicata. Si limita pertanto all'illustrazione svolta dal collega Manciuilli per sollevare questioni di carattere politico, attinenti al ruolo di indirizzo proprio del Parlamento. Richiamando a tal proposito la legge 185 del 1990, che ha rappresentato un punto di arrivo sul piano delle garanzie e dell'attenzione a profili umanitari, ritiene che le Commissioni Affari esteri e Difesa dovrebbero porre innanzitutto un interrogativo sulla qualità dei Paesi interlocutori, atteso che il 63 per cento delle relazioni commerciali riguarda Paesi extraeuropei ed extra NATO. Sul terreno dell'indirizzo politico è, inoltre, opportuno cogliere il nesso tra questa impostazione quantitativa e il dichiarato interesse a sviluppare una difesa europea comune, questione tanto più valorizzata alla luce degli sviluppi della politica sta-

tunitense. Occorre, cioè, valutare se la nostra attività di import ed export di armamenti può dirsi coerente con questo orizzonte politico, poiché ciò attenuerebbe la preoccupazione connessa ad un'attività commerciale che è purtroppo ancora necessaria in un contesto globale ancora attraversato da conflitti e tensioni e ben lungi dal potersi dire pacificato.

Eleonora CIMBRO (MDP) ribadisce l'intenzione di presentare una risoluzione che imponga anche un'analisi dei Paesi destinatari.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene opportuno comprendere quanto la Relazione sia esplicita nel richiamare i diritti umani tra i propri criteri di riferimento, anche alla luce delle recenti prese di posizione da parte del Regno Unito.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, risponde al collega Monaco confermando che i bilanci dei Paesi della NATO evidenziano una quota prevalente di attività di esportazione verso Paesi esterni all'Alleanza. Ciò è normale poiché le maggiori aziende produttrici si trovano nei Paesi della NATO e nel sistema NATO, che rappresenta pertanto un mercato saturo. D'altra parte, tale mercato si caratterizza per la omogeneità degli standard e ciò costituisce un elemento di attrazione per i Paesi *partner* che comunque afferiscono tutti ad un orizzonte politico assiduo all'area NATO, come ad esempio nel caso della Georgia. Si tratta di una logica che, d'altra parte, si riproduce in modo speculare in altre aree del mondo. Quanto al profilo della difesa europea, è noto che essa si fonda sul rilancio di un'industria europea della difesa, caratterizzata ad oggi dal netto prevalere di industriali colossi francesi e tedeschi. Il rilancio dell'industria europea della difesa rappresenta una prospettiva attraente per le imprese italiane in una visione che guarda indubbiamente alla pace e alla sicurezza come ad obiettivi essenziali ma che deve tenere conto di un contesto regionale e interna-

zionale caratterizzato da perdurante se non crescente instabilità.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, alla luce del dibattito odierno, preannuncia che la prossima seduta sarà incentrata sulla presa di posizione articolata da parte del rappresentante del Governo in merito alle questioni poste. Nel confermare al collega Quintarelli che il Governo non trascurerà di trattare anche il tema del *dual use*, nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	25
5-11530 Frusone: Sui contratti di cessione di armi tra l'Italia e il Qatar .....	25
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-11531 Vito: Sul concorso interno per l'ammissione al corso di formazione per il ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-11532 Duranti: Sul coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'ambito degli ulteriori provvedimenti di soppressione o riconfigurazione previsti dai decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014 .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	29

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-11530 Frusone: Sui contratti di cessione di armi tra l'Italia e il Qatar.**

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come

l'atto di sindacato ispettivo sia volto a conoscere quale posizione il Governo intenda assumere riguardo agli accordi di cooperazione militare in essere con il Qatar.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, che reputa lacunosa ed evasiva, sottolineando che, anche se il contratto con il Qatar ha come controparte un'industria nazionale e non il Governo, esso è stato però appoggiato dal Governo, al punto che fu sottoscritto contestualmente a un accordo di cooperazione militare siglato dalla ministra Pinotti. Ritiene pertanto che la risposta confermi l'atteggiamento ipocrita del Governo rispetto ai Paesi accusati di favorire il terrorismo internazionale. A suo avviso l'Italia dovrebbe, nel rispetto dei principi della legge n. 185 del 1990, interrompere ogni accordo di cooperazione e impedire ogni fornitura di armi a Stati accusati di

sostenere gruppi terroristici. Critica dunque la scelta di non prendere alcuna posizione al riguardo, giungendo sino al paradosso di siglare accordi di cooperazione militare tanto con il Qatar quanto con l'Arabia Saudita, ossia con Paesi che reciprocamente si scambiano accuse di favorire il terrorismo.

**5-11531 Vito: Sul concorso interno per l'ammissione al corso di formazione per il ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.**

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, domandando se il Governo intenda procedere, e con quali tempi, ad uno scorrimento della graduatoria del concorso interno per l'ammissione al 22° corso trimestrale di formazione per allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) evidenzia come, a suo avviso, il numero degli ammessi al corso trimestrale dovrebbe essere aumentato rispetto al limite di 1.078 unità, sia a causa della rilevante carenza organica di allievi carabinieri, sia in ragione dell'elevato numero di promozioni previste a breve termine. Fa presente che, anche se non si vuole usare l'espressione « scorrimento », l'ampliamento della graduatoria è senz'altro possibile, visto che in altri casi è stato realizzato. Manifesta, quindi, disappunto per la mancanza di volontà politica di venire incontro alle esigenze richiamate. Ritiene che le motivazioni addotte, con riferimento alla carenza di risorse finanziarie, siano poco convincenti, dato che quando vuole il Governo sa reperire nuove risorse. In conclusione, si dichiara insoddisfatto della risposta.

**5-11532 Duranti: Sul coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'ambito degli ulteriori provvedimenti di soppressione o riconfigurazione previsti dai decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014.**

Donatella DURANTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non sono stati preventivamente informati, com'era invece obbligatorio, del declassamento della sezione Unità navali amministrative di Maristanav Brindisi, trasformata in reparto alle dipendenze di Maristanav Taranto, e degli altri declassamenti menzionati nell'interrogazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (MDP) si dichiara insoddisfatta della risposta, che non dice nulla riguardo alle motivazioni dei declassamenti. Fa presente che le rappresentanze dei lavoratori sono state informate del provvedimento di riconfigurazione solo a decisione già assunta e non hanno potuto interloquire in alcun modo: circostanza, questa, che a suo parere consente di affermare che le procedure previste dai decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014 non sono state rispettate. Sottolinea che il provvedimento di declassamento rischia di interrompere la fase di rilancio che Maristanav Brindisi sta vivendo da alcuni anni. Critica inoltre l'incompletezza dei dati della risposta, che non dà conto di quanto riferito dal Dicastero al Senato in risposta ad altro atto di sindacato ispettivo riguardo alla durata limitata del provvedimento di riclassificazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-11530 Frusone: Sui contratti di cessione di armi tra l'Italia e il Qatar.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa della risposta all'interrogante, va chiarito che non si tratta di cessione di materiale di armamento tra l'Italia ed il Qatar ma di un contratto tra l'industria nazionale (Fincantieri e MBDA Italia) e il Ministero della Difesa del Qatar. Il controllo dell'esportazione di materiale di armamento, prevista dal predetto contratto, è disciplinata dalla legge 185/90.

Nel merito dei quesiti posti, il Dicastero ha già avuto modo di esporre in passato in riscontro ad altra interrogazione svolta dinanzi a questa commissione, come le richieste delle imprese italiane per l'esportazione e la cessione di materiale d'armamento siano gestite dall'UAMA, l'Unità Autorizzazione Materiali di Armamento del MAECI, che agisce « caso per caso », attenendosi alla normativa italiana, europea ed internazionale, acquisito il parere finale del Comitato consultivo di cui fanno parte i rappresentanti dei vari dicasteri.

È noto, peraltro, che nel più ampio quadro delle relazioni internazionali richiamate dall'interrogante, non vi sono

embarghi, sanzioni o misure restrittive in corso nei confronti del Paese in questione da parte dell'ONU o dell'Unione europea. Ove in sede ONU o UE fosse decisa una qualche misura prescrittiva, l'Italia vi si adeguerebbe prontamente.

Per quanto concerne gli aspetti riguardanti la Difesa, si chiarisce che la base di *Al Udeid* ospita il personale del quartier generale avanzato statunitense (USCENTCOM) che svolge compiti di comando e controllo logistico per le operazioni in Iraq e in Afghanistan. La presenza italiana è limitata a 4 militari con funzione di collegamento nazionale con le forze aeree USA, per i quali valgono naturalmente le predisposizioni e procedure di sicurezza tipiche di ogni attività addestrativa ed operativa.

Il Dicastero segue con grande attenzione l'evolversi della situazione e valutiamo ogni possibile rischio; attualmente i nostri militari continuano a svolgere la propria attività all'interno della Base statunitense.

## ALLEGATO 2

**5-11531 Vito: Sul concorso interno per l'ammissione al corso di formazione per il ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa si precisa che l'ipotesi di scorrimento delle graduatorie per i concorsi interni all'Arma dei Carabinieri non è prevista da alcuna disposizione normativa.

In termini generali, per i concorsi pubblici nelle Forze Armate lo scorrimento riveste carattere di eccezionalità. Ciò in quanto il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) all'articolo 643, comma 4-*bis* stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale militare, vi si possa dar luogo solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso.

In particolare per i Carabinieri, gli articoli 688 e 708 del citato decreto legislativo disciplinano la facoltà di prorogare, con determinazione motivata, la validità delle graduatorie concorsuali entro 18

mesi dalla loro approvazione, esclusivamente per i concorsi pubblici per il reclutamento degli allievi marescialli del corso triennale e degli allievi, mentre si ribadisce l'assenza di previsioni legislative per i concorsi interni.

Con specifico riferimento al concorso per il 22° Corso Allievi Vice-Brigadieri, nella considerazione delle carenze organiche menzionate dagli interroganti, è stato già a suo tempo disposto un ampliamento del numero dei posti, da 720 a 1078.

Tale ampliamento – comunque non configurabile come ipotesi di scorrimento delle graduatorie, non essendo le stesse ancora definite – non è purtroppo suscettibile di ulteriori incrementi a causa dei limiti finanziari e ricettivi degli istituti di istruzione.

## ALLEGATO 3

**5-11532 Duranti: Sul coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'ambito degli ulteriori provvedimenti di soppressione o riconfigurazione previsti dai decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa si osserva che la nuova classificazione degli organismi della Marina militare, di cui al Foglio d'Ordini Marina (FOM) n. 51 del 21 dicembre 2016 citato dagli interroganti, non comporta la soppressione o la riconfigurazione di Comandi/Enti, come richiamato dall'articolo 2188-ter del Codice dell'Ordinamento militare, ma attiene al solo ambito amministrativo dell'organizzazione e non incide direttamente sul personale civile ivi presente.

Ciò posto, in merito alla richiesta dell'interrogante di avviare un confronto sulle tematiche dell'interrogazione, si precisa che tra la Marina militare e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) è stato effettuato un incontro in data 9 marzo 2017.

Successivamente, in data 23 marzo 2017, presso lo Stato Maggiore della Marina si è tenuta un'altra riunione con le OO.SS. nazionali volta a rassicurare i partecipanti sul fatto che il personale civile conserverà la stessa sede, le stesse mansioni e le attuali posizioni organizzative.

Gli organismi di rappresentanza, in tale occasione, hanno espresso l'apprezzamento per la celerità della convocazione che rappresenta un concreto segnale per un confronto proficuo con le parti sociali, convenendo sulla necessità di aprire tavoli, a livello locale, per meglio spiegare la riorganizzazione e dissipare qualsiasi dubbio o errata interpretazione.

Si precisa, ad ogni buon conto, che gli organismi rappresentativi sono stati informati sulle questioni oggetto dell'atto con due distinte note.

Con la prima del 12 gennaio 2017, si portava a conoscenza delle stesse l'avvenuta pubblicazione sul citato FOM del 21 dicembre della nuova classificazione degli organismi della Marina militare, al fine di ottimizzare la gestione amministrativa delle risorse della Forza armata.

Con la seconda del 22 febbraio 2017, invece, tenuto conto di richieste di chiarimento pervenute da alcune OO. SS., sono state rappresentate, più nel dettaglio, le motivazioni che hanno portato alla nuova classificazione.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
ERRATA CORRIGE .....	30

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 8 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 824 del 25 maggio 2017:

*a pagina 131, prima colonna, ventiseiesima riga, e seconda colonna, ventunesima riga, dopo le parole: nonché di quelli » aggiungere le seguenti: sono soppresse;*

*a pagina 132, prima colonna, sedicesima riga, e seconda colonna, tredicesima riga, dopo le parole: nonché di quelli » aggiungere le seguenti: sono soppresse;*

*a pagina 133, prima colonna, nona riga, e seconda colonna, ottava riga, dopo le parole: nonché di quelli » aggiungere le seguenti: sono soppresse.*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 826 del 27 maggio 2017:

*a pagina 36, prima colonna, diciottesima e quarantaquattresima riga, dopo le parole: n. 148, aggiungere le seguenti: la legge 24 maggio 1952, n. 628,;*

*a pagina 38, seconda colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole: e dalle brinate con le seguenti: , dalle brinate e dalle neviccate.*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 827 del 29 maggio 2017, a pagina 24, seconda colonna, quarta riga, sostituire la parola: rimpatriati con la seguente: impatriati.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-11280 Scuvera: Sulla valorizzazione del complesso museale della Certosa di Pavia .....	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	34
5-11287 Ghizzoni: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente.	
5-11304 Vacca: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente .....	31
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	35
5-11341 Tino Iannuzzi: Sulla facoltà di medicina dell'università degli studi di Salerno ....	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	36

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
---	----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

**5-11280 Scuvera: Sulla valorizzazione del complesso museale della Certosa di Pavia.**

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, afferma che il complesso monumentale, no-

nostante i finanziamenti assegnati per il suo restauro, non è mai stato sufficientemente valorizzato come risorsa del territorio e dei suoi abitanti. La sua fruibilità è ostacolata da chiusure periodiche imposte dai monaci. Suggerisce che vengano previste apposite convenzioni per una gestione della Certosa adeguata alla sua importanza e al suo valore.

**5-11287 Ghizzoni: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente.**

**5-11304 Vacca: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente.**

Bruno MOLEA (CI), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, dichiara preliminarmente di aver appreso con soddisfazione che il Ministero ha avviato le procedure attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017 in materia di accesso ai ruoli di docente. Quanto alla questione della proliferazione dei corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari, osserva che è certa dell'estraneità del MIUR. Tuttavia, ritiene che il Ministero debba assumere ogni idonea iniziativa volta a chiarire per il pubblico che gli enti in questione non sono accreditati al rilascio di tali crediti e a dissuadere i soggetti proponenti dal proporre offerte non qualificate. In merito ai decreti ministeriali di prossima emanazione, suggerisce che nel relativo testo venga prescritto che i 24 CFU siano conseguibili solo in ambito universitario e in forma non esclusivamente *on line*, come viceversa proposto spesso dagli enti che si definiscono accreditati. Raccomanda, infine, che i costi dei corsi universitari per l'acquisizione dei crediti si conformino ai limiti di esonero previsti per le fasce di reddito più basse, come previsto dalla legge n. 232 del 2016.

Gianluca VACCA (M5S), replicando si dichiara insoddisfatto, ritenendo la risposta carente nei contenuti. Concordando con quanto testé affermato dalla collega Ghizzoni, ritiene che il Governo non si stia affatto adoperando per avvertire gli studenti dell'inesistente accreditamento da parte del MIUR degli enti che propongono i corsi e stigmatizza l'inerzia ministeriale di fronte al loro proliferare sul *web*. Conclude affermando che sperava in una risposta più articolata sulle intenzioni del Governo in merito a tale fenomeno.

**5-11341 Tino Iannuzzi: Sulla facoltà di medicina dell'università degli studi di Salerno.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando si dichiara soddisfatto della risposta precisa e articolata. Sottolinea, in primo luogo, la necessità che il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione completino con la massima rapidità le procedure *in itinere* di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, attraverso la revisione degli *standard* e dei requisiti di ognuna di esse. Ritiene indispensabile che il bando per la partecipazione dei laureati al concorso per l'assegnazione dei contratti di formazione medico-specialistica per l'anno accademico 2016-2017 sia pubblicato entro il mese di luglio, senza ulteriori ed ingiustificati rinvii. In secondo luogo, rileva come ci siano tutte le condizioni – in termini di capacità ricettiva, di volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza – per assegnare alla Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Salerno un maggior numero di Scuole e borse di specializzazione, innanzitutto in regime di autonomia. Ricorda che, attualmente, all'Ateneo salernitano sono attribuite 15 Scuole, di cui sei in regime di autonomia e nove in aggregazione con altre Università, a fronte delle 23 Scuole di Specializzazione, già accreditate dall'Osservatorio Nazionale e dai Ministeri competenti. Evidenzia il percorso, iniziato già da diversi anni, di crescita e affermazione a livello nazionale della Facoltà di Medicina di Salerno. Pertanto che merita di essere incentivato con l'assegnazione di nuove scuole e borse. Preannuncia, infine, che si attiverà, sia in sede parlamentare sia in sede di rapporti istituzionali con i Ministeri dell'istruzione e della salute, per sollecitare il riconoscimento di un numero adeguato di scuole e borse all'Ateneo salernitano.

**La seduta termina alle 9.30.**



**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti era stato fissato per le ore 20 di ieri. Non essendone pervenuti, chiede, se non vi sono interventi, se il deputato Dallai desidera avanzare una proposta.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole.

Francesco D'UVA (M5S) osserva che, come esplicitato nella relazione illustrativa, l'integrazione di euro 8.705.000 del Fondo di finanziamento ordinario delle università è finalizzata esclusivamente al superamento del contenzioso pendente che riguarda 260 *ex* lettori. Ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere misure finanziarie a beneficio di tutti i 500 *ex* lettori in servizio nelle università statali.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, pur condividendo l'osservazione del collega D'Uva, specifica che gli *ex* lettori non interessati dal provvedimento hanno in realtà ottenuto una regolarizzazione delle specifiche posizioni a seguito di mediazioni avvenute nell'ambito degli atenei di appartenenza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di relazione favorevole del relatore.

La Commissione l'approva.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

## ALLEGATO 1

**5-11280 Scuvera: Sulla valorizzazione del complesso museale della Certosa di Pavia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Scuvera, richiede notizie in merito all'attività di restauro e di valorizzazione svolta dal Ministero per la Certosa di Pavia.

A tale proposito, sentito al riguardo l'Ufficio del Ministero competente in materia di programmazione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», vorrei evidenziare la corretta indicazione delle fonti finanziarie destinate alla Certosa di Pavia.

In particolare, il finanziamento riferito alla legge n. 190 del 2014 (pari a 150.000,00 euro) è stato assegnato al Polo Museale Regionale della Lombardia e destinato ad interventi di manutenzione e adeguamento impiantistico del Museo della Certosa che, come noto, è in consegna al Polo stesso.

Invece il finanziamento relativo al Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» – Annualità 2015-2016 (pari a 7.000.000,00 di euro) ha quale beneficiario il Segretariato regionale Lombardia e prevede una serie di attività di restauro del bene già in corso di realizzazione.

Ho precisato la corretta distribuzione delle risorse proprio per evidenziare il fatto che sulla Certosa confluiranno più finanziamenti e quindi più interventi an-

che se, come noto all'Onorevole interrogante, questo Ministero ha in consegna soltanto il Museo della Certosa di Pavia e non l'intero complesso certosino.

Ciononostante i finanziamenti destinati al Museo hanno prodotto, nel corso del 2016, alcuni significativi risultati su molte attività (progettazione di un nuovo apparato didattico, restauri di opere, manutenzione e climatizzazione) che hanno positivamente inciso sul numero di visitatori del Museo, che è aumentato di oltre il 27 per cento, attestandosi su oltre 37.000 presenze.

La fruibilità del complesso museale non è pertanto legata ai lavori che si stanno realizzando sotto la direzione e con il finanziamento del Ministero: l'ingresso è collegato agli orari di apertura del monumento, orari che sono limitati dalla disponibilità accordata dai frati cistercensi che risiedono nel complesso e dalle connesse esigenze di culto.

Si potranno comunque prevedere, una volta conclusa la fase di esecuzione degli interventi, forme di collaborazione con l'Ordine Monastico per assicurare una fruizione della Certosa maggiormente omogenea così come suggerito dall'Onorevole Scuvera.

## ALLEGATO 2

**5-11287 Ghizzoni e 5-11304 Vacca: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 1, comma 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 59 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Il citato decreto prevede all'articolo 5 il possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici ai fini dell'accesso al concorso. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che, con decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del successivo articolo 9, comma 2, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati.

Gli On.li interroganti, avuta conoscenza di talune iniziative intraprese da soggetti di natura privata che offrono la possibilità di conseguire i crediti in argomento attraverso appositi corsi a pagamento, sollecitano il MIUR affinché sia impedita l'eventuale diffusione, da parte di tali soggetti, di informazioni parziali o inesatte, e siano promossi, in collaborazione con gli Atenei statali, appositi percorsi gratuiti che consentano di non sottoporre i candidati a spese ritenute gravose.

Al riguardo, si rassicura che il MIUR ha avviato le procedure, in particolare per il profilo universitario, ai fini di dare corretta ed adeguata applicazione al dettato normativo sopra richiamato, anche coinvolgendo, per i relativi pareri, il proprio organo tecnico consultivo, ovvero il Consiglio universitario nazionale (CUN). Relativamente al settore AFAM, invece, è palese la situazione di *vacatio* nella quale versa attualmente il corrispondente organismo, cioè il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Venendo, poi, ai casi menzionati dagli On.li interroganti, relativi sia ad un'Università telematica che alla Società I.CO.TE.A.C.A.T., si precisa che le iniziative rappresentate negli atti di sindacato ispettivo in esame sono state assunte in modo autonomo, senza alcun coinvolgimento dell'Amministrazione centrale del MIUR. Inoltre, si puntualizza che la citata Società in questione non risulta accreditata dal competente Dipartimento al rilascio dei CFU necessari per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento.

Si dà assicurazione che i competenti Uffici terranno in considerazione le problematiche evidenziate negli atti di sindacato ispettivo in discussione nel dar corso a quanto prescritto dalla norma.

## ALLEGATO 3

**5-11341 Tino Iannuzzi: Sulla facoltà di medicina dell'università degli studi di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Corre l'obbligo informare, in via preliminare, che è in fase di definizione l'iter di approvazione dello Schema di decreto interministeriale concernente la revisione degli standard e dei requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Alla luce di ciò, prima di procedere all'assegnazione dei contratti e all'emanazione del prossimo bando di concorso per l'anno accademico 2016-2017, il Ministero dovrà attendere gli esiti della procedura di accreditamento delle Scuole di specializzazione a fronte dei nuovi standard e requisiti individuati dall'emanando decreto. Si ricorda, appunto, che per poter assegnare i contratti di formazione medica specialistica alle Università, il M.I.U.R. deve conoscere le Scuole di specializzazione di area sanitaria esistenti, già accreditate dal Ministero della salute di concerto con il M.I.U.R. previa espressa istanza da inoltrarsi, a cura degli Atenei, tramite le apposite procedure informatizzate.

Le Università sono state, quindi, chiamate, entro la fine del mese di maggio 2017, a procedere al « caricamento » dei dati e delle informazioni necessarie per l'accreditamento nell'apposita banca a tal fine predisposta. Tali informazioni, inviate in via informatica al M.I.U.R., sono oggetto del parere dei competenti Organismi e delle competenti istituzioni per ciò che concerne la valutazione degli standard, dei requisiti, degli indicatori di *performance* e delle strutture da accreditare.

A tal proposito, giova rammentare che l'organismo competente ad esaminare gli standard e i requisiti delle proposte di istituzione di nuove Scuole di specializza-

zione è l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica – ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – mentre l'accreditamento delle singole strutture delle scuole di specializzazione è disposto su proposta dell'Osservatorio, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il MIUR provvede, successivamente, con proprio apposito decreto, ad assegnare borse di studio, più precisamente, contratti di formazione medico specialista, alle Scuole di specializzazione che risultano accreditate ai sensi del citato articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole. L'attivazione di una Scuola di specializzazione avviene, infatti, mediante l'attribuzione di tali contratti ad una scuola che risulta già accreditata ai sensi della citata disposizione normativa.

Tutto ciò chiarito, si evidenzia che per il prossimo anno accademico 2016/2017, all'esito del sopra descritto processo di accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria alla luce dei nuovi standard e requisiti, il Ministero provvederà ad assegnare i contratti di formazione medico specialistica anche alle scuole dell'Ateneo salernitano che, tra le altre, risulteranno già accreditate.

L'assegnazione di tali contratti alle scuole salernitane già accreditate avverrà, oltre che in attuazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del più volte citato decreto legislativo, ossia «tenendo conto della capacità ricettiva e del volume

assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole», anche sulla base dei criteri che saranno definiti nel decreto, che precederà il bando di concorso, con il quale saranno ripartiti i contratti di formazione medico specialistica, coperti con fondi statali, assegnati alle Scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria per l'anno accademico 2016/2017.

Più precisamente, si terrà conto, a titolo esemplificativo, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni.

La citata assegnazione di contratti alle scuole salernitane già accreditate dipenderà, inoltre, dal numero globale di contratti da ripartire tra le singole scuole di

specializzazione che il MIUR. avrà a disposizione e che sarà definito prima dell'emanazione del prossimo bando di concorso.

Il Ministero, nel procedere all'attivazione delle Scuole e all'assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica all'Ateneo salernitano, mostrerà la consueta attenzione alle istanze ricevute già riservata negli anni passati, accogliendo, ove possibile e opportune, le richieste pervenute.

Come è già noto all'On.le interrogante, nel corso della trattazione di precedenti atti di sindacato ispettivo da Lui presentati su analogo argomento, è stato fornito ampio resoconto sul numero e la tipologia di scuole di specializzazione autorizzate all'Università di Salerno per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, cui si rinvia. Ci si riferisce, in particolare, alla risposta resa in riscontro all'interrogazione 5-10161 del 23 febbraio scorso.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	47

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM(2017)142 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	57

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

#### La seduta comincia alle 12.40.

**Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.**

**C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.**

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, in data 7 giugno 2017, è stata

assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4497 d'iniziativa della deputata Ricciatti recante « Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra in sintesi i contenuti della proposta di legge Ricciatti C. 4497.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, da realizzare attraverso la promozione di forme di collaborazione e di intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. In particolare, tra le finalità assumono particolare rilievo: il riconoscimento

del ruolo strategico del turismo all'aria aperta; la promozione della crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale; il potenziamento delle risorse ambientali e culturali delle diverse realtà italiane; il sostegno del ruolo delle imprese operanti nel settore del turismo all'aria aperta; la promozione di sistema infrastrutturale e di trasporto volto alla massimizzazione dei flussi turistico-ricettivi; l'agevolazione della fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriale.

L'articolo 2 affida alla elaborazione di un Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta la definizione delle caratteristiche: delle strutture ricettive all'aperto; delle forme dell'ospitalità diffusa; delle aree di sosta dei camper; degli agricampeggi e dei *camping village* nonché le caratteristiche dei campeggi municipali multifunzionali. Il Piano è presentato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Piano è altresì demandata la definizione dei livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi nelle strutture ricettive all'aperto: sorveglianza durante i periodi di apertura; relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti; copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per il turismo all'aria aperta, destinato al potenziamento delle strutture ricettive all'aria aperta, alle dotazioni, agli impianti e alla gestione dei rifiuti, alla promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e all'introduzione di agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne la proposta di testo unificato presentato nella seduta di

ieri, considerata l'impostazione assai diversa della proposta di legge della collega Ricciatti testé illustrata, ritiene si possa procedere all'adozione come testo base della proposta come già elaborata, rinviando alla fase dell'esame delle proposte emendative la possibilità di inserire alcune disposizioni recate dalla proposta C. 4497.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.

Avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge il testo unificato elaborato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.**

**COM(2017)142 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno » (COM(2017)142), presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2017.

L'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza da parte della Commissione europea e delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) costituisce un elemento fondamentale per la creazione di un mercato interno aperto, competitivo e innovativo.

L'Europa ha sempre costituito un fattore di potente stimolo nei confronti degli Stati membri per promuovere la concorrenza e anche per rimuovere le resistenze dei Paesi più riottosi in tal senso. Permangono differenze di approccio all'interno dell'Unione europea, ma l'evoluzione normativa e ordinamentale che si è registrata negli ultimi anni tende a rafforzare la collaborazione tra Stati membri e Commissione europea.

Gli Stati membri, infatti, sono diventati partner essenziali della Commissione europea per l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Infatti, dal 2004 le ANC applicano le norme di concorrenza dell'UE in stretta collaborazione con la Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003, che conferisce alle ANC i necessari poteri applicativi, e nell'ambito della Rete europea della concorrenza, all'interno della quale le autorità nazionali possono scambiarsi informazioni e aiutarsi nelle indagini. In particolare, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha introdotto un decentramento, in capo alle autorità e alle giurisdizioni nazionali antitrust, del controllo delle regole di concorrenza, in precedenza interamente affidato alla competenza della Commissione europea, rafforzando il ruolo delle autorità nazionali e permettendo alla Commissione di concentrarsi sulle violazioni più gravi aventi una dimensione transfrontaliera. Tuttavia, permangono ancora alcune criticità che il regolamento non è riuscito

a risolvere, legate soprattutto al fatto che in materia di concorrenza le ANC applicano prevalentemente il diritto nazionale, con la conseguenza che la normativa UE è applicata negli Stati membri sulla base di procedure e sanzioni differenti. Infatti, nonostante molti Stati membri abbiano allineato volontariamente il loro ordinamento, in misura più o meno ampia, alle procedure stabilite nel citato regolamento (CE) n. 1/2003, sussistono ancora notevoli differenze tra i diversi regimi nazionali, in gran parte dovute alle disparità nella posizione istituzionale e nel livello di autonomia delle ANC nei singoli Stati membri. Pertanto, con la presente proposta di direttiva la Commissione europea intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC), al fine di renderli più efficaci nel contrastare condotte anticoncorrenziali, sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea dal citato regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza. In particolare, la Commissione europea intende garantire che le ANC agiscano in maniera autonoma e imparziale, avvalendosi di risorse finanziarie, strumentali e umane adeguate allo scopo, e dispongano di strumenti di indagine e decisionali efficaci e dei poteri necessari per raccogliere qualunque prova pertinente, tenendo conto anche delle nuove tecnologie digitali. Esse, inoltre, dato il numero sempre crescente di imprese operanti a livello internazionale, devono essere in grado di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche nei confronti di quelle che non abbiano sede legale nel loro territorio. Infine, per la Commissione europea è importante che le ANC dispongano di programmi di clemenza coordinati, che incoraggino le imprese a denunciare l'esistenza di cartelli illegali.

Con riferimento al complesso delle indagini *antitrust* avviate dalla Commissione e dalle autorità nazionali, peraltro, emerge un'asimmetria nei dati che sembrerebbe confermare la persistenza di un approccio differenziato tra le autorità nazionali dei diversi Stati membri. In particolare, dal



confronto nel periodo 2004-2015 l'autorità nazionale italiana sembrerebbe più attiva rispetto alle autorità di altri Stati membri, come Francia e Germania, dove, a fronte di un più elevato numero di indagini avviate, è stato adottato un numero proporzionalmente inferiore di decisioni. Infatti, mentre in Italia, a fronte di 135 indagini avviate, sono state adottate 112 decisioni, in Francia il rapporto è di 119 su 246 e in Germania di 113 su 200. Tale disparità di trattamento applicata dalle economie europee più forti ed avanzate a favore delle loro imprese nazionali può pregiudicare la libera concorrenza nel mercato interno e pone ancora di più l'esigenza di una piena armonizzazione degli approcci e delle regole.

Procede quindi ad una sintetica descrizione del contenuto della proposta di direttiva, che si compone di 34 articoli.

Il capo I (articoli 1 e 2) concerne l'oggetto e l'ambito di applicazione e le principali definizioni utilizzate nella proposta.

Il capo II (articolo 3) concerne i diritti fondamentali e mira a garantire che gli Stati membri forniscano alle ANC garanzie adeguate per l'esercizio dei loro poteri.

Il capo III riguarda l'indipendenza e le risorse a disposizione delle ANC. Circa l'indipendenza (articolo 4), viene stabilito in particolare che gli Stati membri devono predisporre garanzie affinché il personale e i membri dell'organo decisionale delle ANC svolgano i loro compiti in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne e che i dirigenti delle ANC possano essere sollevati dall'incarico soltanto se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o hanno commesso gravi illeciti. Circa le risorse (articolo 5), viene stabilito l'esplicito obbligo per gli Stati membri di garantire che le ANC dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. In merito, segnala che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sostiene che il parametro alla base della determinazione

delle risorse, che fa perno sul concetto di necessità, sia relativo e giustificerebbe l'esigenza di un confronto in sede negoziale alla ricerca di un possibile « puntellamento » del testo, pur nei limiti consentiti dal rispetto delle sensibilità nazionali. A questo proposito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle osservazioni allegate alla Relazione del Governo, aggiunge che la norma relativa alle risorse necessarie apparirebbe generica e di per sé insufficiente a garantire efficacemente l'indipendenza delle ANC. A giudizio dell'Autorità garante, in assenza di qualsiasi parametro quantitativo definito *ex ante* e di una garanzia di rango unionale sulla forma di finanziamento, anche le ANC che allo stato non dipendano da uno stanziamento annuale di bilancio godranno di un limitato margine di autonomia, che i Governi potrebbero legittimamente comprimere in misura significativa. Al riguardo, si tratta di capire se, nel caso specifico dell'autorità nazionale italiana, le risorse stanziare e disponibili, non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali, possano ritenersi adeguate allo scopo, anche alla luce delle nuove funzioni e dei nuovi poteri assegnati dalla proposta di direttiva al nostro esame.

Il capo IV concerne i poteri a disposizione delle ANC che gli Stati membri sono tenuti a garantire. Innanzitutto, vi è il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa (articolo 6), incluso l'accesso a tutti i locali, il controllo di libri e documenti, l'apposizione di sigilli per la durata dell'accertamento e la richiesta di spiegazioni su fatti o documenti. La norma prevede, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il potere di effettuare accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa (articolo 7), compreso il domicilio di direttori, amministratori e altri membri del personale, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che in tali locali siano conservati libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento. In proposito, evidenzia che il Governo, con riferimento alla preventiva autorizzazione giudiziaria, rileva che la proposta non fa uno specifico riferimento

al contenuto del sindacato giurisdizionale – a suo giudizio per evitare di limitarne la portata – facendo rinvio alla giurisprudenza. Pertanto, ad avviso del Governo un argomento in sede di negoziato potrebbe riguardare l'eventualità di una codificazione dell'attuale giurisprudenza relativa alla portata del sindacato giurisdizionale. Infine, il Governo evidenzia che tale misura è presente nella quasi totalità degli ordinamenti degli Stati membri, ad eccezione di tre di essi, tra cui l'Italia, per cui sarebbe necessario un adeguamento normativo. Sempre il capo IV prevede per le ANC una serie di altri poteri (articoli 8-11), tra cui il potere di imporre alle imprese rimedi strutturali e comportamentali e misure cautelari, nonché di rendere obbligatori gli impegni offerti dalle imprese per far cessare un'infrazione. Al riguardo, si segnala che il Governo, con riferimento ai rimedi comportamentali e strutturali, rileva che si tratta di strumenti di cui l'ANC italiana non dispone in base alla normativa nazionale vigente, che tuttavia potrebbero costituire un possibile completamento dei poteri in materia di intese restrittive e di abusi di posizione dominante.

Il capo V (articoli 12-15) concerne le ammende e le penalità di mora. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza impongano ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese che commettano un illecito concorrenziale. In caso di violazioni di natura procedurale, le ammende sono proporzionate al fatturato totale delle imprese o associazioni di imprese interessate. Inoltre, viene previsto che la nozione di impresa si applichi ad un'unità economica, anche qualora essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche, in modo da poter infliggere un'ammenda a una società madre per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate.

L'articolo 13, relativo al calcolo delle ammende, stabilisce che le ANC, nel determinare l'importo dell'ammenda per un'infrazione alle citate norme del Trat-

tato, tengano conto sia della gravità che della durata dell'infrazione. Prevede, inoltre, norme relative all'irrogazione ad associazioni di imprese insolubili di ammende che tengano conto del fatturato dei loro membri, volte ad assicurare che le associazioni richiedano ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. In merito, il Governo segnala che la responsabilità patrimoniale in caso di insolubilità dell'associazione, che prevede una copertura di natura sussidiaria o solidale a carico delle imprese interessate, non è contemplata dal diritto interno e di conseguenza necessiterà di un intervento legislativo di adeguamento.

L'articolo 14 riguarda l'importo massimo delle ammende e stabilisce, in particolare, che l'importo massimo delle ammende inflitte dalle ANC a ciascuna impresa o associazione di imprese per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa, realizzato durante l'esercizio sociale precedente. In merito, si evidenzia che il Governo rileva che le norme sulle ammende alle associazioni di imprese, che ancorano il calcolo del massimo edittale al fatturato delle imprese associate, renderanno necessarie, oltre che opportune, modifiche alla legge n. 287/1990, che reca la disciplina generale in materia di antitrust, considerato che l'importo massimo delle ammende previsto in ambito nazionale è di gran lunga inferiore a quello prospettato dalla Commissione europea, in quanto calcolato sulla base delle quote associative versate.

L'articolo 15 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano il potere di infliggere penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero, alle imprese e associazioni di imprese che rifiutino di sottoporsi all'accertamento ispettivo, non adempiano a una richiesta di informazioni o si sottraggano all'ottemperanza delle decisioni. Al riguardo, segnala che l'Autorità garante rileva un'asimmetria nel trattamento sanzionatorio

dell'inottemperanza tra le decisioni di accertamento della violazione, da un lato, e le misure cautelari e le decisioni relative agli impegni delle parti, dall'altro. Per queste ultime, infatti, la proposta stabilisce sia l'imposizione di sanzioni commisurate al fatturato globale sia l'applicazione di penalità di mora, mentre sono previste solo penalità di mora in caso di inottemperanza di obblighi associati all'accertamento dell'infrazione (mancato rispetto della diffida e degli eventuali rimedi strutturali o comportamentali). Ad avviso dell'Autorità garante, tale asimmetria potrebbe essere portata all'attenzione della Commissione nel corso del negoziato.

Il capo VI (articoli 16-22) concerne i programmi di trattamento favorevole, in base ai quali, qualora un partecipante a un cartello segreto collabori a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza sul cartello, in cambio riceva l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione. La Commissione, ritenendo insoddisfacente il livello di convergenza dei programmi di clemenza nazionali, propone una codificazione quasi integrale del modello di programma di clemenza comunitario, in modo da armonizzare le condizioni alle quali le ANC possono concedere l'immunità e la riduzione delle ammende ed accettare le domande redatte in forma semplificata. Al riguardo, segnala che, ad avviso del Governo, il capo VI suscita forti perplessità per l'indebita compressione dell'autonomia degli Stati membri, nonché per le possibili ripercussioni sotto i profili di flessibilità dell'istituto e di adattabilità alle specificità nazionali. Secondo l'Autorità garante, inoltre, il capo VI costituisce il più rilevante elemento di criticità della proposta e sarebbe auspicabile che le ANC restassero libere di modulare alcuni aspetti del programma, in particolare per quanto riguarda le soglie di accesso ai benefici. Su questo aspetto sarà opportuno procedere ad un esame molto accurato. Si tratta, infatti, di capire se è preferibile mantenere in capo alle autorità nazionali un ampio

marginale di discrezionalità ovvero se la logica sottesa alla proposta in esame, quella, cioè, di tendere a una progressiva armonizzazione, non giustifichi anche una sostanziale parificazione dei programmi di trattamento favorevole. Occorre comprendere se la persistenza di regimi differenziati non possa indurre le imprese interessate ad assumere comportamenti opportunistici, privilegiando la collaborazione con un'autorità nazionale piuttosto che con altre. In particolare, l'articolo 16 prevede che non possano beneficiare dell'immunità dalle ammende le imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto. Al riguardo, si segnala che l'Autorità garante non condivide la scelta di escludere le imprese che hanno esercitato coercizione dal beneficio dell'immunità totale in quanto la norma appare piuttosto ambigua in ordine alla natura delle condotte che priverebbero l'impresa della possibilità di accedere al trattamento clemenziale.

L'articolo 17 stabilisce le condizioni alle quali le ANC possono concedere la riduzione delle ammende alle imprese che rivelano la loro partecipazione ad un cartello segreto ma non possono beneficiare dell'immunità.

L'articolo 18 stabilisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per poter beneficiare del trattamento favorevole, tra cui aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto, cooperare con l'ANC e non aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori.

L'articolo 19 concerne la forma della domanda di trattamento favorevole, mentre l'articolo 20 prevede che l'impresa possa presentare una domanda di immunità non completa e chiedere che le venga attribuito un *marker* (numero d'ordine) per salvaguardare la propria posizione.

L'articolo 21 riguarda la possibilità di presentare domande di clemenza in forma semplificata alle ANC, ovvero senza produrre contestualmente le prove, nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda in forma completa alla Commissione europea. Tale norma persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di ri-

durre gli oneri amministrativi per le imprese e la pubblica amministrazione con l'interesse delle ANC ad essere comunque informate del caso, in modo da poter valutare l'opportunità di un intervento. Al riguardo, si evidenzia che, ad avviso dell'Autorità garante, l'articolo 21 susciterebbe notevoli preoccupazioni in quanto priverebbe le ANC che ricevono la domanda in forma semplificata della facoltà di chiedere l'integrazione della domanda o informazioni supplementari all'impresa prima che la Commissione europea abbia deciso di non intervenire sul caso. In particolare, secondo l'Autorità garante occorrerebbe insistere per un radicale ripensamento del VI capo della proposta in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia reciproca dei programmi di clemenza e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. In proposito, occorrerà chiarire se la priorità che viene accordata alla Commissione europea non possa giustificarsi in ragione dell'obiettivo generale di armonizzazione perseguito dalla proposta in esame, anche se ciò può comportare una parziale compressione dei poteri delle autorità nazionali.

L'articolo 22 riguarda l'interazione tra i programmi di trattamento favorevole e le sanzioni inflitte alle persone fisiche e prevede che dipendenti e dirigenti delle imprese che presentano richiesta di immunità siano protetti da eventuali sanzioni penali e amministrative se collaborano attivamente con le ANC.

Il capo VII prevede meccanismi di assistenza reciproca tra le ANC per la notifica e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni. In particolare, l'articolo 23 prevede che quando un'ANC effettua un accertamento su richiesta di altre ANC, in nome e per conto di queste ultime, i funzionari dell'ANC richiedente possano assistere all'accertamento e parteciparvi attivamente, mentre l'articolo 24 concerne la notifica degli addebiti e delle decisioni. Si tratta di una norma importante perché a livello unionale non vi è uno strumento normativo generale che regoli la notifica di atti amministrativi nei Paesi membri.

L'articolo 25 riguarda l'assistenza reciproca nell'esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione particolarmente apprezzabile, dato che il vigente quadro regolamentare rende particolarmente difficoltosa la riscossione delle ammende irrogate dalle ANC ad imprese stabilite in altri Stati membri.

L'articolo 26 riguarda le controversie sulle richieste di notifica e sull'esecuzione delle decisioni sanzionatorie, delle quali regola la competenza e le norme applicabili.

Il capo VIII si compone del solo articolo 27 che riguarda la sospensione dei termini di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni e prevede che i termini di prescrizione rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta. In merito, si segnala che l'Autorità garante ha osservato che l'esigenza di assicurare la piena applicazione delle regole di concorrenza in un contesto in cui più ANC siano astrattamente competenti non può comportare una compressione eccessiva del principio di certezza giuridica, sotteso all'istituto della prescrizione, esponendo l'impresa per un periodo indeterminato all'esercizio del potere pubblico repressivo.

Il capo IX riguarda disposizioni generali in materia di ruolo delle ANC amministrative dinanzi alle giurisdizioni nazionali (articolo 28), limiti all'uso delle informazioni (articolo 29), tipologia di prove ammissibili dinanzi a un'ANC (articolo 30), costi del sistema della rete europea della concorrenza (articolo 31), che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Infine, il capo X contiene le disposizioni finali circa il recepimento (articolo 31), l'entrata in vigore (articolo 32) e i destinatari della proposta (articolo 33).

Osserva che il provvedimento in esame appare in larga parte apprezzabile poiché ha l'obiettivo di definire procedure e modalità operative quanto più possibile omogenee da parte delle autorità nazionali,

riducendo il margine di incertezza e le contraddizioni presenti negli orientamenti che, allo stato attuale, condizionano negativamente la realizzazione di un mercato unico veramente competitivo. Restano, tuttavia, da valutare alcuni aspetti specifici. In particolare, si tratta di capire se le soluzioni prospettate dalla Commissione europea rispondano pienamente a questa esigenza ovvero se non se ne possano individuare altre che, fermo restando l'obiettivo generale, permettano di salvaguardare le pratiche migliori, vale a dire le pronunce, gli orientamenti e le modalità operative delle autorità nazionali che comparativamente possono ritenersi più avanzate e più coerenti rispetto agli obiettivi generali stabiliti agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, posta l'importanza oggettiva della materia trattata, ritiene opportuno svolgere un numero limitato di audizioni, prevedendo di ascoltare rappresentanti delle associazioni delle imprese e dei consumatori, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Riterrebbe opportuno audire anche la Commissaria europea competente in materia di concorrenza, Margrethe Vestager.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**  
(COM(2016) 761 final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.**  
(COM(2016) 765 final).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra le proposte di documento finale relative ai provvedimenti in titolo (*vedi allegato 2 e allegato 3*).

Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)761, richiama l'attenzione dei colleghi sull'osservazione di cui alla lettera *a*, che sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nella proposta di direttiva non creino sperequazioni e non favoriscano comportamenti opportunistici da parte degli Stati membri meno virtuosi. Altra questione che ha inteso sottolineare alle lettere *c*) delle osservazioni è quella relativa alle diagnosi energetiche in cui l'Italia vanta un primato assoluto con circa 15.000 diagnosi effettuate su un totale di quasi 30.000 in tutta l'Unione europea. Ritiene che anche in questo ambito vi debba essere una maggiore uniformità di applicazione con la possibilità di incentivare campagne informative anche per piccole aziende che potrebbero trovare nell'*audit* uno strumento di efficientamento energetico. Manifesta sin d'ora disponibilità a integrare le osservazioni proposte con contributi che dovessero essere forniti dai colleghi.

Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)765, sottolinea di aver formulato osservazioni di merito relativamente all'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico nel settore edilizio. Osserva che l'obbligo del 3 per cento di ristrutturazione degli edifici pubblici sia centrali che periferici implica lo stanziamento di ingenti risorse economiche. Ritiene particolarmente importante l'osservazione di cui alla lettera *e*) volta a parametrare gli incentivi per l'efficienza energetica al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione. Evidenzia altresì il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *h*) relativa agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, sottolineando che appare opportuno calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo

della rete infrastrutturale nazionale. Osserva infine che la nuova Strategia energetica nazionale rappresenta l'occasione per riconsiderare gli obiettivi nazionali sul risparmio energetico in un confronto dialettico costante con il Governo. Si dichiara disponibile ad un approfondimento nel merito con i colleghi che vorranno offrire il loro contributo alla

redazione del documento definitivo da inviare alle istituzioni europee.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancelleri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## CAPO I

## PRINCIPÌ GENERALI E DEFINIZIONI

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperano al fine di:

*a)* riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

*b)* favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del *made in Italy*;

*c)* tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;

*d)* sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria

aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

*e)* promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

*f)* proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acqueei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti;

b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;

c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;

e) le caratteristiche dei *camping village* quali i campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

f) le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono escluse le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, nelle strutture ricettive all'a-

perto sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:

a) sorveglianza continua durante i periodi di apertura;

b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti attraverso la presenza di ufficio o di una postazione con un responsabile della struttura o di un delegato preposto;

c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

#### ART. 3.

*(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni).*

1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata » sono aggiornati i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1 sono stabiliti i criteri e i requisiti per la denominazione delle strutture ricettive all'aperto.

3. La classificazione dei campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

#### ART. 4.

*(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative).*

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto e i relativi clienti possono installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento. Le tipologie di elementi di cui al periodo precedente nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto è asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. A tale fine si considerano le modalità di allacciamento e di rimozione agli impianti e alle reti di servizi tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto e le caratteristiche tecniche dell'allestimento.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

#### ART. 5.

*(Compatibilità urbanistica).*

1. Le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'area deve essere delimitata in ossequio alle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

2. I comuni disciplinano l'utilizzazione della zona nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l'accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all'aperto.

#### ART. 6.

*(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all'aperto).*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni regolano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti nel progetto unitario.

3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'a-

perto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono attuate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.

4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

#### ART. 7.

*(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti).*

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.

2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di

igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.

4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere previsto un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 8.

*(Concessione di aree demaniali ai fini turistico-ricettivi e realizzazione della struttura ricettiva all'aperto).*

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.

3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.

4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione

europea in materia a seguito di procedura comparativa.

6. Nel caso in cui vi siano aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune deve valutare in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale ove già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

#### ART. 9.

*(Disciplina dei complessi esistenti).*

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso dei complessi ricettivi all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 i comuni provvedono a individuare tutte le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

#### ART. 10.

*(Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici volti all'avvio, al mantenimento, all'ampliamento e alla ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.

2. Il Governo, nella redazione del decreto legislativo di cui al comma 1, deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi di delega, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) prevedere che lo sportello disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sia responsabile dei procedimenti di cui alle lettere b), c) e d);

b) garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione;

c) semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, nonché di roulotte, camper, case mobili e tende per la sosta e per il soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, ferme restando le competenze regionali in materia;

d) introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

### CAPO III

#### MISURE DI SOSTEGNO E PIANO DI SVILUPPO DEL SETTORE

##### ART. 11.

*(Incentivi e agevolazioni fiscali).*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture ricettive all'aria aperta, come definite dalla legislazione vigente ».

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

##### ART. 12.

*(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali).*

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multi-funzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2.

2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

4. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni

di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

#### ART. 13.

*(Gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta).*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, presso il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è costituito un gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 14.

*(Relazione alle Camere).*

1. L'Osservatorio nazionale del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 15.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

#### ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, escluso il comma 5 dell'articolo 12, stimati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

a) per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.  
(COM(2016) 761 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

L'«efficienza energetica al primo posto» è un principio essenziale del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dell'Unione dell'energia;

il miglioramento dell'efficienza nella generazione e nel consumo di energia è uno dei modi economicamente più efficaci per ridurre la domanda di energia e la dipendenza da fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale), oltre che i costi a carico delle famiglie e delle imprese;

l'efficienza energetica costituisce, inoltre, un fattore decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

l'efficienza energetica rappresenta, altresì, uno strumento fondamentale per una crescita sostenibile in quanto aumenta la competitività dei sistemi produttivi e

offre l'opportunità di dare un forte impulso all'innovazione e al progresso tecnologico. Inoltre, più avanzate tecnologie per il risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;

la direttiva 2012/27/UE ha inteso promuovere l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale, allo scopo di raggiungere il 20 per cento di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;

in base ai dati della Commissione europea, i risultati conseguiti sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia con significative variazioni tra Paesi più virtuosi, tra cui l'Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece sono ancora lontani dal raggiungerli;

in base alle valutazioni della Commissione europea, il quadro normativo e le politiche vigenti consentirebbero di conseguire una riduzione del consumo di energia a livello unionale entro il 2030 del 23,9 per cento;

il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha portato l'obiettivo di efficienza energetica al 27 per cento da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 per cento»;

conseguentemente, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030 e prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali di efficienza energetica attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

viene inoltre esteso al 2030 l'obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, stabilendo che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi;

secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici tra cui: un aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (70 miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili

di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;

b) le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. Ma particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della *performance* di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore *performance* in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica;

c) per quanto riguarda gli audit energetici, ossia le diagnosi energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di

prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le piccole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli audit energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;

d) sempre per quanto riguarda gli *audit* energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per « Industria 4.0 » come iper e super ammortamento.



## ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;

il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;

il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi

regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;

la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;

i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio annuo di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;

un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa «Finanziamento intelligente per edifici intelligenti» per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del

settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;

la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;

a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;

la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, auto-

mazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;

in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;

la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;

la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;

la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile; tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;

b) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;

c) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;

d) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento prove-

niente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;

e) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;

f) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di « risparmio energetico ottenuto », inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;

g) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;

h) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;

*i)* la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;

*j)* l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ul-

teriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;

*k)* allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole</i> ) .....	61
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	64
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	62
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	66
INTERROGAZIONI:	
5-10061 Ciprini: Tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Italiaonline Spa collocati in cassa integrazione guadagni .....	62
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo .....	63
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-11399 Taricco: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.	
5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali .	63
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 giugno 2017.– Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro**

**nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.**

**C. 3537.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 1° giugno scorso, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che si è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte, inoltre, che, non essendo state presentate proposte emendative, nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione della relazione da trasmettere alla XIV Commissione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Casellato quale relatrice presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.20.**

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 8 giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-10061 Ciprini: Tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Italiaonline Spa collocati in cassa integrazione guadagni.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziana CIPRINI (M5S) esprime l'auspicio che, nell'ambito del tavolo di confronto convocato per il prossimo 23 giugno, il Governo ponga l'accento sulla circostanza che la proprietà della società intende distribuire dividendi straordinari agli azionisti per circa 80 milioni di euro, a fronte di una richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per una riorganizzazione aziendale che comporta la riduzione della forza lavoro impiegata. Sottolinea come la misura del dividendo straordinario riconosciuto ai soci, prevalentemente egiziani e statunitensi, non trovi alcuna giustificazione nell'andamento economico della società, acquistata ad un prezzo assai ridotto, anche in ragione del collocamento in cassa integrazione guadagni della grande maggioranza dei dipendenti. A suo avviso, i soldi erogati ai soci avrebbero ben più proficuamente essere investiti nell'azienda, anche per assicurare prospettive occupazionali per i dipendenti, ma ancora una volta si è seguita la strada di porre a carico della collettività e dei lavoratori i costi sociali e le perdite derivanti dalle crisi aziendali, garantendo cospicui benefici economici per gli operatori privati e condannando lo Stato ad agire come *bancomat* di speculatori finanziari.

**5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD) sottolinea che con il proprio atto di sindacato ispettivo ha inteso promuovere una riflessione con particolare riferimento agli strumenti di integrazione del reddito riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo impiegati da imprese cooperative e dai loro consorzi che esercitino attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Nell'evidenziare che i lavoratori interessati sono circa 10.000, prende atto con favore dell'impegno assunto dal Governo in ordine all'individuazione di una soluzione in via interpretativa delle problematiche evidenziate e alla valutazione di opportune iniziative, anche di carattere normativo, in materia.

**5-11399 Taricco: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.**

**5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Fa presente, quindi, che, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascun interrogante potrà replicare in maniera autonoma.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mino TARICCO (PD), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la puntualità della sua risposta, osserva tuttavia che occorre porre celermente rimedio a una situazione che non si è generata per colpa delle imprese che hanno fruito delle agevolazioni fiscali, ma è frutto di circostanze a loro non imputabili, derivanti, da un lato, dalla mancata notifica alle Istituzioni europee del regime di aiuti e, dall'altro, dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alle medesime agevolazioni.

Invita, pertanto, l'Esecutivo a non essere uno spettatore passivo del confronto tra le imprese e l'INPS, individuando una soluzione per le problematiche rappresentate analoga a quella a suo tempo prevista per le imprese siciliane che avevano fruito delle medesime tipologie di aiuti.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che, al fine di acquisire gli elementi per la risposta all'atto di sindacato ispettivo, il Governo si è rivolto all'INPS, che rappresenta una delle parti in causa della vicenda, mentre sarebbe stata necessaria un'autonoma valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva, infatti, che l'Istituto previdenziale sta procedendo al recupero di agevolazioni richieste anche prima del 2007, in contrasto con la decisione della Commissione europea, che ha imposto all'Italia di recuperare solo gli aiuti ritenuti incompatibili. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo affronti il merito delle questioni sottoposte con l'atto di sindacato ispettivo, valutando in particolare l'opportunità di un intervento legislativo correttivo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 8 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 3537, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007;

rilevato che la Convenzione entrerà in vigore il 16 novembre 2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2, della medesima Convenzione, quando saranno trascorsi dodici mesi dal momento in cui le ratifiche di dieci Membri, di cui otto Stati costieri, sono state registrate dal Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

osservato che nell'ambito dell'Unione europea è stata recentemente adottata la direttiva del Consiglio 19 dicembre 2016, n. 2017/159, che attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

considerato che le misure previste nell'ambito di tale direttiva individuano un livello minimo comune di tutela dei lavoratori, essendo espressamente previsto che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai

lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella medesima direttiva;

evidenziato che il termine per il recepimento della direttiva n. 2017/159, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, scade il 15 novembre 2019;

ricordato che, nel corso della presente legislatura, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della novantaquattresima sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione;

osservato che nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge si sottolinea la necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, alla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e ai diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro, evidenziandosi che l'Italia non può restare indietro in una materia tanto rilevante che riguarda anche la protezione dei minori impiegati nel settore della pesca;

preso atto dell'orientamento delle principali organizzazioni sindacali del settore, che hanno rivolto un appello al Parlamento al fine di sostenere la ratifica



della Convenzione, evidenziando, in particolare, che il livello dei diritti previsti dalla medesima Convenzione è ampiamente garantito in Italia dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente, salvo che per la sicurezza sociale, rispetto alla quale la Convenzione prevede che gli Stati assicurino che i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio e le persone a loro carico beneficino, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedano abitualmente sul proprio territorio, ivi compresi i lavoratori dipendenti o autonomi;

osservato che la Convenzione intende aggiornare le disposizioni contenute

nelle vigenti Convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, anche al fine di rafforzare le tutele dei pescatori che lavorano a bordo delle navi più piccole, assicurando che i pescatori beneficino di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;

preso atto che l'articolo 8, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, dispone l'incremento di 8,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « collaboratore esperto linguistico »;

considerato che tali risorse sono destinate al cofinanziamento di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, adottati in conformità a uno schema tipo predisposto con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

rilevato che attraverso tali contratti si dovrà definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione di quanto stabilito

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), le quali hanno previsto che i lettori avessero diritto a un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a cinquecento ore;

considerato che la relazione illustrativa evidenzia che il trattamento che dovrà essere erogato risulta in linea con quello spettante in base alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, e che, pertanto, le disposizioni dovrebbero permettere di chiudere i contenziosi in essere, con conseguente risparmio delle spese legali, nonché di scongiurare o, comunque, limitare eventuali ulteriori contenziosi che in futuro potrebbero instaurarsi con le università italiane;

rilevato che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, adeguando la normativa alla nuova disciplina in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotta dalla legge n. 145 del 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**5-10061 Ciprini: Tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Italiaonline Spa collocati in cassa integrazione guadagni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri – inerente alla tutela, sul piano occupazionale, dei dipendenti della società Italiaonline Spa, collocati in cassa integrazione guadagni – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che il 20 giugno 2016 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Italiaonline in Seat Pagine Gialle Spa che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in Italiaonline Spa, stabilendo la propria sede legale in Assago (MI).

In relazione a tale modifica societaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con decreto del 19 settembre 2016 – ha prorogato solo fino al 19 giugno 2016 la concessione, in favore dei lavoratori ex Seat Pagine Gialle Spa, del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), in precedenza autorizzato per il periodo dal 12 febbraio 2015 all'11 febbraio 2016.

Al fine di mantenere la propria competitività sul mercato, la nuova Italiaonline Spa – derivante dalla fusione di due realtà diverse ma complementari nel *business* – ha ravvisato la necessità di trasformare rapidamente il proprio modello organizzativo e le competenze del proprio personale.

In siffatto contesto, nei mesi di ottobre e novembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico, si sono tenuti alcuni incontri – cui hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali è stata esaminata la situazione aziendale con parti-

colare riguardo al nuovo piano di riorganizzazione aziendale presentato dalla società.

Tale piano, in particolare, avente durata biennale (fino al 19 giugno 2018), ha previsto una nuova organizzazione del lavoro in un'ottica di efficienza e di innovazione tecnologica e un articolato programma formativo volto all'acquisizione di competenze professionali coerenti con le continue evoluzioni del contesto aziendale e di mercato.

Conseguentemente, il 14 dicembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un nuovo incontro tra Italiaonline Spa e le rappresentanze sindacali dei lavoratori all'esito del quale le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo che ha previsto – per il periodo dal 20 giugno 2016 al 19 luglio 2018 – il ricorso al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, al fine di favorire una gestione per quanto possibile non traumatica delle potenziali eccedenze occupazionali conseguenti al piano di riorganizzazione. Nello specifico, le parti hanno convenuto la sospensione a zero ore, senza rotazione, per un numero massimo di 306 lavoratori e la sospensione ad orario ridotto (4 giorni medi su base mensile) per un numero massimo di 420 lavoratori, unitamente a percorsi di esodo incentivato, di formazione e di riqualificazione.

L'accordo ha altresì previsto la sospensione a zero ore di ulteriori lavoratori che nel corso del trattamento di CIGS avrebbero potuto conseguire i requisiti necessari per il prepensionamento (ai sensi della legge n. 416 del 1981), nonché due mec-

canismi di incentivazione all'esodo nei confronti di un massimo di 100 lavoratori.

Conseguentemente, lo scorso 18 gennaio, il Ministero che rappresento ha emanato un primo decreto direttoriale con il quale ha provveduto all'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla Società, autorizzando nel contempo – per il periodo dal 20 giugno al 19 dicembre 2016 – la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 700 lavoratori. Successivamente, lo scorso 11 maggio, il predetto Ministero ha adottato un secondo decreto con il quale ha autorizzato la corresponsione – per il periodo dal 20 dicembre 2016 al 19 giugno 2017 – del trattamento di CIGS per il medesimo numero di unità lavorative.

Ciò posto, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il prossimo 23 giugno, presso i propri uffici, tornerà a riunirsi il tavolo di confronto convocato il 14 dicembre 2016, nell'ambito del quale verranno monitorati gli impegni assunti dalle parti e verrà verificata l'evoluzione del Piano industriale presentato dalla Società per il triennio 2016-2018.

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi, la società non ha effettuato alcun licenziamento, posso comunque assicurare che il Ministero del lavoro delle politiche sociali continuerà a seguire con la massima attenzione gli ulteriori sviluppi della vicenda, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

## ALLEGATO 4

**5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Maestri e altri concernente l'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo, faccio presente innanzitutto che sulla questione oggetto del presente atto è già stata avviata da questo Ministero un'attenta riflessione e sono attualmente in corso specifici approfondimenti.

L'INPS espressamente interpellata, ha riferito che ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato – ivi compresi i lavoratori di imprese cooperative e loro consorzi esercenti attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici – si applica, in caso di disoccupazione involontaria la normativa in materia di trattamenti di disoccupazione agricola.

In particolare, l'Istituto richiama l'articolo 32, comma 1, lettera *a*), della legge n. 264 del 1949, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 che ha esteso l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria « ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e partecipanti familiari e individuali. [...] agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, [...] ».

L'Inps poi ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 375 del 1993 che ridefinisce le categorie dei lavoratori agricoli stabilendo, al comma 1, che « Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminati ed operai a tempo determinato ».

Per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, già a partire dalle prestazioni riferite al 1982, l'attestazione del numero di giornate di occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi nominativi ma direttamente dall'Inps.

Per quanto riguarda la misura della prestazione di disoccupazione, agli operai agricoli a tempo indeterminato, secondo l'Inps, spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola essendo esclusi dai trattamenti speciali agricoli di cui all'articolo 25 della n. 457 del 1972, e all'articolo 7 della legge n. 37 del 1977, riferiti esclusivamente agli operai agricoli a tempo determinato.

L'Inps riferisce che la misura del trattamento di disoccupazione ordinaria agricola prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 86 del 1988, e corrisponde al 30 per cento della retribuzione di riferimento.

Il Ministero del lavoro, preso atto di quanto segnalato nel presente atto parla-

mentare, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Inps e alla luce di quanto previsto dalla legge n. 240 del 1984 (recante norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici) riconosce che la problematica inerente alla specifica categoria dei lavoratori sussiste e per questo motivo, ha inten-

zione, attraverso gli uffici tecnici di individuare una soluzione in via interpretativa volto a superare le problematiche evidenziate e, laddove non fosse possibile, valutare l'opportunità di promuovere o sostenere iniziative anche normative finalizzate all'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo.

## ALLEGATO 5

**5-11399 Taricco: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.**

**5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli atti parlamentari degli onorevoli Taricco e Simonetti vertono entrambi sul medesimo argomento: l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Per essi, pertanto, fornirò una trattazione congiunta sulla base degli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la vicenda in esame trae origine dalla legge n. 350 del 2003 che, al comma 90 dell'articolo 4, ha esteso alle imprese piemontesi alluvionate del 1994 il regime agevolativo previsto per le imprese terremotate della Sicilia del 1990. Tale regime consisteva, in particolare, nella possibilità di regolarizzare la propria posizione – relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 – versando, entro il 31 luglio 2004, solo il 10 per cento di quanto dovuto, al netto di interessi e sanzioni.

Successivamente, l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 – convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007 – ha differito al 31 luglio 2007 il termine per proporre domanda di regolarizzazione, nonché la richiesta di restituzione di quanto versato per quelle aziende che avevano già pagato gli importi dovuti.

In ordine alla natura del termine del 31 luglio 2007, si è sviluppato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso. Al riguardo, se, in un primo momento, i giudici ave-

vano negato che il suddetto termine fosse perentorio, successivamente la Cassazione, con diverse sentenze, (da ultimo con sentenza n. 12603/2016) ha attribuito allo stesso la natura di termine di decadenza con la conseguente non accoglibilità delle domande presentate in violazione di esso.

Pertanto, l'INPS, sentito al riguardo, ha reso noto di essersi attivato – mediante l'invio di diffide – per il recupero delle agevolazioni nei confronti di quelle imprese che avevano presentato domanda oltre il 31 luglio 2007. Analogamente, l'Istituto ha proceduto all'invio di diffide nei casi in cui l'autorità giudiziaria non ha riconosciuto al contribuente lo *status* di soggetto alluvionato per assenza di prova degli asseriti danni subiti.

L'Istituto ha altresì evidenziato che, prima del nuovo orientamento giurisprudenziale, la Commissione europea, chiamata ad esprimersi sulla natura di aiuti di Stato delle agevolazioni in parola, ha adottato – il 14 agosto 2015 – la decisione C(2015) 5549 final. Con tale decisione, in particolare, la Commissione ha stabilito che gli interventi normativi che istituiscono le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno fatti salvi i casi in cui l'aiuto rientri nei limiti del regolamento cosiddetto *de minimis* applicabile ovvero quando il beneficio venga concesso in conformità di un regime di aiuto appro-

vato o ad un regolamento di esenzione. La Commissione ha altresì stabilito che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto dalla data di adozione della decisione, e che – ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – gli aiuti già versati prima della decisione stessa avrebbero dovuto essere considerati compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi siano commisurati ai danni subiti dalla singola impresa. La Commissione ha infine esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ad eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.

In conclusione, nel rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione che

l'Amministrazione ha posto nella vicenda in esame, faccio presente che l'istituto si è attivato per il recupero dei benefici indebitamente riconosciuti sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione le quali – tenendo conto della decisione della Commissione europea – hanno sancito l'illegittima fruizione delle agevolazioni da parte di alcune imprese che avevano presentato tardivamente (cioè oltre il termine perentorio del 31 luglio 2007) la relativa domanda.

Per le imprese che invece avevano presentato domanda di agevolazione nei termini di legge, l'istituto ha fatto presente che il giudice di legittimità ha disposto – sulla base dei principi contenuti nella decisione della Commissione – la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di appello per la decisione in merito alla quantificazione del beneficio in parola (sentenza n. 13461 del 2016).



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	73
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417.	
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	74

#### SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	75
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla commissione</i> ) .....	80

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
ERRATA CORRIGE .....	79

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di pro-

cedere alla discussione unitaria degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno della Commissione recanti, rispettivamente, il codice del Terzo settore (Atto n. 417) e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418), tenuto conto delle modalità con cui si sono svolte le audizioni informali il 5 giugno scorso e del fatto che i due provvedimenti, per il loro contenuto, sono strettamente connessi.

Non essendovi obiezioni, dispone di procedere alla discussione unitaria dei due schemi di decreto legislativo.

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.****Atto n. 417.****Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.****Atto n. 418.***(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreti all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2017.

Dalila NESCI (M5S) esprime in via preliminare un giudizio fortemente critico in relazione alla tempistica adottata dal Governo che, a causa della presentazione degli schemi di decreto legislativo nell'imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudica la possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi complessi e di vasta portata.

Passando al merito dei provvedimenti, rileva che con essi non ci si limita ad un riordino del settore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di *welfare* italiano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il « privato sociale ». Ci si muove in linea con la finanziarizzazione dell'economia, avendo tra gli obiettivi primari anche quello della difesa degli interessi degli istituti bancari. Rileva che in tal modo non verrebbero garantite le prestazioni essenziali, ponendo a rischio, in particolare, i bisogni più complessi.

Sottolinea che l'impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale. Ricorda che tale visione è stata contrastata dal suo gruppo fin dall'esame della legge delega, a partire dalla previsione della possibilità di distribuire gli utili. Ribadisce che un riordino del Terzo settore appare necessario, posto che l'attuale disciplina poco efficace ha consentito di renderlo una terra di conquista, come dimostrato dai fatti portati alla luce da

numerose inchieste, a partire da quella di « mafia capitale ». Segnala che i testi in esame non circoscrivono i compiti degli enti del Terzo settore alla sussidiarietà ma contribuiscono al disegno di superamento dello Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso la finanziarizzazione delle attività in questo campo. Nel riservarsi di segnalare nel prosieguo dell'esame temi specifici, osserva che gli schemi di decreto assicurano di fatto un controllo da parte delle fondazioni, in particolare attraverso il controllo dei centri di servizio per il volontariato e i cosiddetti « titoli di solidarietà ». Sottolinea, inoltre, che appare aggirabile l'esclusione dal Terzo settore di soggetti quali i partiti, i sindacati e le associazioni professionali. Reputa, inoltre, assolutamente inaccettabile la previsione di destinare in determinati casi il patrimonio degli enti del settore ad un soggetto privato quale la Fondazione Italia sociale.

In conclusione, ribadisce la forte contrarietà del suo gruppo ai provvedimenti in esame, a partire dallo spazio concesso all'impresa sociale e alla possibilità di distribuire gli utili, ed auspica pertanto un serio dibattito su di essi, anche al fine di contrastare il disegno di smantellamento dello Stato sociale.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) ricorda che i provvedimenti in esame sono fortemente attesi, in primo luogo in ragione della rilevanza di un tema che investe l'autonomia e la libertà di azione dei cittadini rispetto a rilevanti sfide sociali. Segnala, inoltre, che il riordino del Terzo settore impatta su un numero rilevante di posti di lavoro, che presentano peraltro condizioni assai diverse.

Allo stesso tempo, il settore è attraversato da profondi mutamenti con implicazioni nei campi della trasparenza, della complessità professionale, della programmazione e della dimensione internazionale.

Rileva che permane il rischio di comportamenti scorretti o addirittura illeciti ed invita pertanto ad analizzare in ma-

niera minuziosa il testo in esame per ridurre il più possibile tale rischio, anche al fine di evitare che la maggior parte delle risorse raccolte siano destinate al mantenimento delle strutture e non agli interventi. Occorre, a suo avviso, tutelare la dimensione valoriale del Terzo settore, assicurando un'ampia tutela della volontà dei soggetti donatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.**

**C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a conclusione dei propri lavori, il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato delle abbinare proposte di legge all'esame della Commissione.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi alle-*

*gato*). Nel segnalare che i lavori in sede di Comitato ristretto si sono svolti in un clima costruttivo di collaborazione, che ha consentito di individuare un testo equilibrato e condiviso, auspica un rapido svolgimento del seguito dell'*iter* del provvedimento in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 giugno.

La Commissione concorda.

Donata LENZI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe anche valutare, nel prosieguo dei lavori, la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa, in considerazione dell'accordo registrato sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Silvia GIORDANO (M5S), nel ricordare che il testo adottato è frutto di un lavoro condiviso tra i gruppi parlamentari, preannuncia che il suo gruppo valuterà la presentazione di un numero molto limitato di proposte emendative. Manifesta, quindi, disponibilità di fronte all'ipotesi di un'eventuale prosecuzione dei lavori in sede legislativa.

Delia MURER (MDP), nel ricordare il clima positivo che ha caratterizzato lo svolgimento dei lavori all'interno del Comitato ristretto, si dichiara favorevole all'ipotesi di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel precisare che, previa richiesta in tal senso, nelle successive fasi dell'*iter* del provvedimento potrà essere verificata l'esistenza dei presupposti per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in og-

getto, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, e deliberano una relazione – entro giovedì 15 giugno 2017 – nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 17 di lunedì 12 giugno.

Ricorda che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda che la legge europea è, insieme alla legge

di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, di tale legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, con cadenza annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione « Legge europea », seguita dall'anno di riferimento.

Osserva che il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Esso è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Segnala che l'articolato comprende disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Le disposizioni di interesse della Commissione Affari sociali sono recate essenzialmente dagli articoli 2 e 9. L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006 (attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE). In particolare, si aggiungono due commi all'articolo 89, prevedendo l'obbligo da parte di alcuni soggetti interessati (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio – vendita diretta o al dettaglio – dei medicinali

ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, mediante inserimento dei medesimi nella banca dati centrale istituita dal decreto ministeriale del 15 luglio 2004 (che esclude espressamente la tracciatura per i farmaci ad uso veterinario). In tal modo, mediante la registrazione in banca dati – finora conservati su supporto cartaceo – si potranno monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, secondo le modalità di immissione definite con decreto del Ministro della salute. Come indicato anche nella relazione illustrava, il sistema informatizzato di registrazione agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica già previsti dal codice comunitario dei medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE). In proposito, si sottolinea che la tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita attraverso l'ampliamento della banca dati istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano, già funzionante presso il Ministero della salute.

Segnala, in proposito, che all'interno del documento « Agenda per la Semplificazione 2015-2017 », elaborato dal Governo, nell'ambito delle misure di semplificazione delle imprese, si rileva l'azione mirata 5.11. in materia di sanità veterinaria (da realizzare entro dicembre 2017) che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino e, tramite la digitalizzazione, la tracciabilità dei medicinali veterinari.

Inoltre, aggiungendo il comma 1-*bis* al citato articolo 118 del codice dei medicinali veterinari, si indica la data del 1° gennaio 2018 quale termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Anteriormente a tale data, viene data la semplice facoltà, in alternativa all'utilizzo del modello previsto in base alla normativa vigente, nel caso di prescrizione a carattere obbligatorio.

L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Obiettivo della direttiva oggetto del presente recepimento è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione europea e a quella internazionale.

Ricorda che l'articolo 21 della legge di delegazione europea 2014 aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento; ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria (al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988), si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario.

Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte. Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolci, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante.

Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di « caseina acida alimentare », di « caseina presamica alimentare » e di « caseinati alimentari ». Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono

riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua. Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

Fa presente, quindi, che il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, mentre i commi 8, 9, 10, 11 e 12 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

I commi 13 e 14 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni previste. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali.

Il comma 15 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.

In conclusione, ricorda che l'articolo 9 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avviata dalla Commis-

sione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).

Ritiene utile segnalare anche l'articolo 6 del testo in esame che modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 125 del 2014 («Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo») rientrano tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo numerosi enti del Terzo settore. La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

Pone, infine, in evidenza l'articolo 12, di carattere procedurale, che interviene sulla citata legge n. 234 del 2012. Tali modifiche – secondo la relazione illustrativa – sono volte, da un lato, ad assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea, dall'altro a garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

In particolare, si propone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »). Fa presente che si propone, inoltre, una formula di recepimento diversa – adozione di un decreto ministeriale – per gli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

Maria AMATO (PD), nel ricordare che in Italia i farmaci possono essere venduti anche nelle parafarmacie, invita a tenere conto di questo dato al fine di predisporre eventuali integrazioni del testo in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

*ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 835 del 7 giugno 2017, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la pag. 101, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: personale medico, sanitario e socio-sanitario fino alla fine della lettera con le seguenti: personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.*

**1. 100.** Il Relatore.

A pag. 102 sostituire le parole « ALLEGATO 3 » con le seguenti: « ALLEGATO 4 »; a pag. 104 sostituire le parole « ALLEGATO 4 » con le seguenti: « ALLEGATO 5 ».

## ALLEGATO

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Finalità e principi).*

1. La presente legge, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti principi:

a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;

b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;

c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

d) promozione delle reti tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;

e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, si intende per invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

ART. 3.

*(Programmazione degli interventi da parte dei comuni).*

1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui



all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo, e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

#### ART. 4.

*(Attività di utilità sociale).*

1. Ai fini della presente legge, sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:

a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;

b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili e accompagnamento nei confronti di persone che si trovino in stato di solitudine o affette da malattie;

c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane;

d) promozione di eventi sportivi e del turismo sociale;

e) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

#### ART. 5.

*(Assicurazione).*

1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 6.

*(Formazione permanente).*

1. Lo Stato, in conformità ai principi costituzionali e nel rispetto delle finalità della presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, *inter* e *intra* generazionale, lungo tutto l'arco della vita, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

#### ART. 7.

*(Prevenzione e benessere).*

1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie

locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine, sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

#### ART. 8.

*(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).*

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

2. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 2.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	83

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85
AVVERTENZA .....	85

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.**

**7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.**

**7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 1° giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea che, a suo avviso, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, che si soffermano su varie questioni relative al distretto del pomodoro, tra le quali quella del funzionamento non efficiente degli strumenti aggregativi, assume rilevanza centrale il tema dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, che va estesa anche alla filiera del pomodoro da industria.

A tal proposito, reputa fondamentale, per non privare di significato gli atti d'indirizzo in titolo, che il Governo chiarisca come intenda procedere in materia di eti-

chettatura delle materie prime, considerato che non ha ancora dato attuazione agli impegni contenuti in atti d'indirizzo sull'etichettatura del coniglio e del riso, approvati all'unanimità nel corso della legislatura, rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Ritiene, inoltre, opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di approvare una risoluzione unitaria.

Giuseppe ROMANINI (PD) concorda con l'onorevole Gallinella sulla centralità del tema dell'etichettatura dell'origine della materia prima che si pone non solo con riferimento al pomodoro, ma anche a tutte le produzioni agroalimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, rispetto alle quali occorre dare certezze ai consumatori.

Ricorda che il 12 maggio 2016, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, oltre a quelli a base di latte o carne, elaborando proposte legislative in questi settori.

Evidenzia che fin dal 2006 la legislazione italiana ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima per la passata di pomodoro e che, successivamente, con il così detto collegato agricolo alla legge di stabilità 2014, sono state emanate ulteriori disposizioni sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti e criteri di qualità per gli ingredienti utilizzabili, nonché sull'etichettatura e sul confezionamento.

Sottolinea, dunque, che appare opportuno estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria, completando il percorso normativo già iniziato con il cosiddetto collegato agricolo, che ha novellato le disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro da industria.

Considera necessario, quindi, che il Governo, accogliendo le istanze che provengono dall'intera filiera, assuma iniziative al fine di garantire un'informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori, oltre ad una più efficace difesa della qualità e distintività del prodotto nazionale che rappresenta il 55 per cento della produzione europea, con una percentuale destinata alle esportazioni pari al 60 per cento della produzione.

Ciò al fine di garantire le necessarie misure di tutela ad un settore, quale quello dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, che rappresenta un'eccellenza del *made in Italy*. Esprime, a tal proposito, sconcerto per i concentrati di pomodoro provenienti dalla Cina, che comunque rappresentano una parte molto esigua di un mercato che ha un valore superiore a 6 miliardi di euro, con 150 milioni di importazioni fatte prevalentemente per mercati esteri (Africa e Nord Africa) che utilizzano le nostra piattaforme di confezionamento.

Ritiene, inoltre, che i tempi siano maturi per estendere l'etichettatura di origine obbligatoria, già introdotta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, anche al riso e agli altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente. Auspica quindi che il Governo intenda compiere i necessari passaggi.

Colomba MONGIELLO (PD) dopo aver fatto presente di aver sottoscritto la risoluzione 7-01255 a prima firma dell'onorevole Romanini, in quanto ne condivide l'impostazione generale, precisa che l'atto d'indirizzo da lei presentato si incentra su alcune questioni che riguardano nello specifico il distretto del pomodoro del Mezzogiorno. In particolare, la sua risoluzione si sofferma sul problema della mancanza di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore del pomodoro da industria del Centro-Sud, in grado di coordinare i vari soggetti della filiera. Si riferisce alla coltivazione del pomodoro a bacca allungata, destinato prevalentemente alla produzione di pomodori pelati, che si concentra nella zona della Capitanata e

che coinvolge, nei passaggi relativi alla trasformazione, ampie zone della Basilicata e della Campania.

Esprime apprezzamento per l'iniziativa intrapresa dal MIPAAF, successivamente alla presentazione della sua risoluzione, della convocazione di un tavolo tecnico sulle questioni legate al pomodoro del Centro-Sud.

Ritiene opportuno che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, attraverso le quali acquisire elementi informativi che consentano di elaborare una strategia unica per la salvaguardia di un prodotto tipico della dieta mediterranea, del quale occorre valorizzare la qualità anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza la decisione sulle modalità con cui proseguire l'esame delle risoluzioni in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

Atto n. 420.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Falcone, ha svolto la relazione introduttiva. È quindi intervenuto l'onorevole Oliverio, che ha chiesto alcuni approfondimenti relativamente ai criteri seguiti nel riparto dei fondi in favore di alcune università. A tale richiesta il Governo risponderà nella giornata di martedì prossimo, stante l'impossibilità del sottosegretario Castiglione a partecipare alla seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.20.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.*  
C. 3537.

#### *RISOLUZIONI*

*7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana dei pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
COMMISSIONE PLENARIA:	
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria .....	86
Comunicazioni della Presidente .....	86
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	87

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 8 giugno 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.35.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 8 giugno 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone per-

tanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Autorità richiedente.

*(La commissione concorda).*

**Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, svolge una relazione sulle risultanze degli approfondimenti svolti dalla Commissione in merito alle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno 2017.

Interviene a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, il senatore Ciro FALANGA (ALA).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle 14.35 alle 15.50.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Audizione del Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Emilia-Romagna (AGREA), Silvia Lorenzini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88
Comunicazioni del Presidente .....	88

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONE

*Giovedì 8 giugno 2017. Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Emilia-Romagna (AGREA), Silvia Lorenzini.

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Emilia-Romagna (AGREA), Silvia Lorenzini, che ringrazia della presenza.

Silvia LORENZINI, *Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Emilia-Romagna (AGREA)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mara MUCCI (CI) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Silvia LORENZINI, *Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura*



*Emilia-Romagna (AGREA)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, a seguito delle scorse sedute, la Com-

missione ha ricevuto documentazione ACI Informatica, da AGEA e da AVEPA che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Dopo intervento sull'ordine dei lavori del deputato Antonio PALMIERI (FI-PDL), Paolo COPPOLA, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento cinque Stelle)</i> .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Lega Nord e delle Autonomie)</i> .....	16
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5

### III Affari esteri e comunitari

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 ( <i>Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24

### IV Difesa

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	25
5-11530 Frusone: Sui contratti di cessione di armi tra l'Italia e il Qatar .....	25
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-11531 Vito: Sul concorso interno per l'ammissione al corso di formazione per il ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-11532 Duranti: Sul coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'ambito degli ulteriori provvedimenti di soppressione o riconfigurazione previsti dai decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014 .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	29

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	30

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-11280 Scuvera: Sulla valorizzazione del complesso museale della Certosa di Pavia .....	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	34
5-11287 Ghizzoni: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente.	
5-11304 Vacca: Sui corsi a pagamento per l'acquisizione dei crediti formativi universitari per l'accesso ai ruoli di docente .....	31
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	35
5-11341 Tino Iannuzzi: Sulla facoltà di medicina dell'università degli studi di Salerno ....	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	36

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base</i> ) .....	38
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)</i> .....	47

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM(2017)142 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	45
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento finale)</i> .....	54
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale)</i> .....	57

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole</i> ) .....	61
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	64
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	62
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i> .....	66

## INTERROGAZIONI:

5-10061 Ciprini: Tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Italiaonline Spa collocati in cassa integrazione guadagni .....	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	67
5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo .....	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	69
5-11399 Taricco: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.	
5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali .	63
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	73
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417.	
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	74

## SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) .....	75
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla commissione) .....	80

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
ERRATA CORRIGE .....	79

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (Seguito della discussione congiunta e rinvio) .....	83

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85
AVVERTENZA .....	85

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
COMMISSIONE PLENARIA:	
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria .....	86
Comunicazioni della Presidente .....	86
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	87

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA-  
LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E  
SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE  
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Audizione del Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura Emilia- Romagna (AGREA), Silvia Lorenzini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88
Comunicazioni del Presidente .....	88

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0008560\*